



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.03.1998

COM(1998) 131 def.

98/0090 (AVC)

98/0114 (SYN)

98/0115 (SYN)

98/0116 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

Proposta

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca

(presentate dalla Commissione)

LA RIFORMA DEI FONDI STRUTTURALI

Schema

Introduzione: La necessità di rivedere i regolamenti

Parte prima : L'impostazione politica della riforma dei Fondi strutturali

- A. *Priorità politica della coesione economica e sociale*
- B. *Priorità comunitarie delle politiche strutturali*
- C. *Chiara ripartizione delle competenze*
 - 1. Approfondire e ampliare il partenariato
 - 2. Ridefinire la responsabilità della Commissione
 - 3. Accrescere la responsabilità degli Stati membri
- D. *Proposte equilibrate*
 - 1. Maggiore concentrazione dell'intervento dei Fondi strutturali
 - 2. Programmazione strategica integrata
 - 3. Intervento decentrato e semplificato
 - 4. Sorveglianza più efficace
- E. *Struttura dei regolamenti dei Fondi strutturali*
 - 1. Base giuridica
 - 2. Nuova struttura regolamentare

Parte seconda : Il regolamento generale sui Fondi strutturali

- A. *Volontà generale di concentrazione*
 - 1. Un numero ridotto di obiettivi prioritari
 - a) I tre obiettivi
 - b) Le iniziative comunitarie
 - 2. Maggiore concentrazione
 - a) Concentrazione tematica
 - b) Progressiva concentrazione geografica
 - c) Concentrazione finanziaria

B. Semplificazione e decentramento delle modalità operative

1. Migliore ripartizione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito di un partenariato ampliato e approfondito
2. Programmazione strategica integrata
3. Programmazione decentrata
4. Sorveglianza responsabile e trasparente
5. Gestione finanziaria più semplice e più esigente da parte della Commissione
6. Modalità particolari per le iniziative comunitarie

C. Maggiore efficacia

1. Negoziazione dell'addizionalità
2. Migliore definizione di ammissibilità delle spese
3. Sviluppo dell'ingegneria finanziaria
4. Piena integrazione della valutazione
5. Un nuovo strumento di efficacia: la riserva per realizzazioni efficienti
6. Ruolo dei comitati consultivi e di gestione

D. Migliori controlli

1. Meccanismi di controllo affidabili
2. Rettifiche finanziarie operative

Parte terza : I regolamenti specifici relativi a ciascun Fondo

- A. FESR
- B. FSE
- C. Sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale
- D. Regolamento specifico concernente le azioni strutturali nel settore della pesca

Relazione

Introduzione La necessità di rivedere i regolamenti

Dalla riforma dei Fondi strutturali del 1988 sono ormai passati una decina d'anni. L'adeguamento apportato al quadro giuridico nel 1993 si prefiggeva di consolidare e migliorare le nuove strutture create nel 1988 più che di elaborare un'altra riforma fondamentale senza aver proceduto ad un bilancio approfondito.

La Commissione ha realizzato tale bilancio con la prima relazione sulla coesione economica e sociale, del novembre 1996, che ha consentito di trarre alcune conclusioni sulla situazione e l'andamento della coesione economica e sociale nonché sul contributo che vi hanno apportato le politiche strutturali. In tale occasione la Commissione ha proposto inoltre alcuni primi orientamenti per rendere più efficaci le politiche strutturali dell'Unione.

Per quanto riguarda la convergenza economica e sociale, nell'ultimo decennio si sono considerevolmente ridotte le disparità di reddito "pro capite" tra gli Stati membri, in conseguenza anzitutto del recupero dei quattro "paesi della coesione", il cui reddito è salito dal 66 % al 74% della media comunitaria. Nello stesso periodo sono invece rimaste pressoché immutate le disparità di reddito tra le regioni. Tuttavia, nelle regioni meno prospere - comprese nell'obiettivo 1 - il reddito medio "pro capite" è aumentato di 2,5 punti percentuali, passando dal 64,6 % al 67,2 % della media europea.

Sono invece meno incoraggianti i dati relativi alle disparità di reddito all'interno degli Stati membri e all'occupazione. Le disparità si sono ampliate in quasi tutti gli Stati membri; inoltre, nonostante la creazione di circa 7 milioni di posti di lavoro netti dal 1983, il numero di disoccupati nell'Unione non è affatto diminuito e si sono notevolmente accentuate le differenze regionali per quanto riguarda il tasso di disoccupazione. Quest'ultima tende ad esplicare i suoi effetti più nefasti sui gruppi sociali più deboli: i giovani (uno su cinque è senza lavoro), le donne (il tasso medio di disoccupazione femminile è sensibilmente maggiore rispetto a quello maschile) e le persone senza qualifiche (la metà è disoccupata da oltre un anno). Non sorprende, quindi, che aumentino le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. Tale progressione, preoccupante per il futuro della società europea, è più veloce in diversi degli Stati più prosperi e maggiormente urbanizzati.

Al riguardo, il trattato di Amsterdam segna senz'altro un progresso in quanto inserisce un titolo sull'occupazione che dà preminenza alla lotta contro la disoccupazione nell'Unione, allo sviluppo rurale e alla parità tra uomini e donne. L'intento di attuare una politica forte a favore della parità si traduce nella volontà di inserire tale principio in tutte le politiche e in tutti gli interventi strutturali.

L'Unione si trova inoltre a dover affrontare le grandi sfide rappresentate dalla mondializzazione, dalla rapidità del progresso tecnologico, dall'attuazione dell'Unione economica e monetaria e dall'ampliamento, oltre che a far progredire l'Europa dei cittadini.

In questo contesto generale dev'essere ulteriormente potenziata la coesione. Le forze di mercato e lo spirito imprenditoriale sono indubbiamente indispensabili per poter cogliere le

nuove opportunità, ma la solidarietà e il sostegno reciproco ne sono il necessario complemento, non solo per motivi di ordine sociale, bensì al fine di creare posti di lavoro e redditi aggiuntivi, presupposto necessario per uno sviluppo competitivo e una crescita duratura. I conseguenti scambi determinano effetti sia sulle regioni sovvenzionate che sull'Unione nel suo insieme.

Nella sua comunicazione "Agenda 2000 - per un'Unione più forte e più ampia" la Commissione ha pertanto proposto di confermare la priorità politica della coesione economica e sociale, resa ancor più pressante, ai fini della riduzione del divario tra i livelli di sviluppo di cui all'articolo 130 A del trattato, dalla prospettiva dell'allargamento a paesi con livelli di sviluppo più bassi. L'obiettivo della coesione è perseguito mediante vari strumenti, anche nel contesto dell'ampliamento: i Fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG Orientamento e SFOP), il Fondo di coesione e lo strumento strutturale di preadesione.

Per quanto riguarda i Fondi strutturali, le proposte della Commissione vertono su tre elementi fondamentali nel contesto generale di disciplina di bilancio, al fine di proseguire l'intervento a favore delle regioni e dei gruppi sociali in difficoltà dei Quindici e di accogliere nell'Unione i paesi candidati all'adesione.

Il primo elemento riguarda il mantenimento della solidarietà finanziaria al livello raggiunto nel 1999, ossia 286,4 miliardi di euro (prezzi 1999) per il periodo 2000-2006, (equivalenti a 275 miliardi di ECU, prezzi 1997) di cui 218,7 miliardi (pari a 210 milioni di ECU, prezzi 1997) per i Fondi strutturali destinati ai 15 Stati membri attuali. Con il primo importo viene destinato all'obiettivo della coesione economica e sociale lo 0,46% del PIL dell'Unione.

In secondo luogo, la conferma dell'impegno assunto dal Consiglio europeo di Edimburgo (200 miliardi di ECU - prezzi 1997 - per il periodo 1993-1999, ossia 208 miliardi a prezzi 1999) è l'espressione della volontà di far partecipare l'Unione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni degli Stati membri, tenendo conto della necessità di contribuire alle politiche nazionali di risanamento finanziario. Tale orientamento sarà realizzabile nella misura in cui verranno maggiormente concentrati gli interventi dei Fondi. L'esigenza della concentrazione è resa ancor più impellente dal fatto che alcune regioni hanno compiuto progressi significativi in materia di convergenza reale, nonché dalla necessità di un intervento strutturale efficace.

In terzo luogo, i meccanismi di funzionamento dei Fondi strutturali dopo la riforma devono garantire un miglior rapporto costi/benefici, partendo dalla precisazione del ruolo dei vari operatori dello sviluppo e passando per la semplificazione, la valutazione e il controllo.

Questi orientamenti della Commissione - che figurano già nell'Agenda 2000 - vengono esplicitati in una proposta di nuovo regolamento generale sui Fondi strutturali integrato da regolamenti concernenti gli aspetti specifici di ciascun Fondo.

Parte prima L'impostazione politica della riforma dei Fondi strutturali

A. *Priorità politica della coesione economica e sociale*

Il concetto di coesione economica e sociale è stato introdotto dall'Atto unico europeo, su cui si è fondata la riforma dei Fondi strutturali del 1988. Il trattato sull'Unione europea ha fatto della coesione uno dei tre pilastri della costruzione europea, accanto all'UEM e al mercato unico.

Il trattato di Amsterdam ha confermato il ruolo preminente della coesione, ulteriormente potenziato dalla rilevanza che il nuovo titolo sull'occupazione attribuisce alla lotta contro la disoccupazione.

La priorità politica della coesione economica e sociale dev'essere ribadita con chiarezza e va quindi mantenuto l'impegno in questo senso. Tale esigenza è confermata dalla prospettiva dell'allargamento a nuovi paesi con livelli di sviluppo assai divergenti.

Per realizzare l'obiettivo principale della riduzione del divario tra i livelli di sviluppo di cui all'articolo 130 A è più che mai necessaria la solidarietà europea.

La solidarietà dà un contributo fondamentale alla stabilità dell'Unione e alla promozione di livelli elevati di occupazione nonché della parità tra uomini e donne. Inoltre, l'intervento dei Fondi strutturali deve favorire uno sviluppo competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale, una crescita duratura e generatrice di occupazione, l'innovazione economica e tecnologica, la promozione di una forza lavoro qualificata ed adattabile mediante l'eliminazione delle disuguaglianze.

B. *Priorità comunitarie delle politiche strutturali*

Condizioni per uno sviluppo economico sostenibile: crescita, competitività ed occupazione

I Fondi strutturali sono uno strumento privilegiato per la riduzione delle disparità e, di conseguenza, per la promozione della crescita e dell'occupazione. Gli effetti, in particolare quelli sull'occupazione, dovrebbero esplicarsi nei tre principali campi d'intervento (infrastrutture, sviluppo delle risorse umane e sostegno al settore produttivo): a breve termine stimolando la domanda di beni e servizi e a lungo termine migliorando il nesso tra le risorse umane e fisiche, da un lato, e l'ambiente produttivo e il funzionamento del mercato del lavoro, dall'altro.

La maggior parte degli aspetti politici che incidono sulla situazione occupazionale dell'UE rimangono tuttavia di competenza degli Stati membri, le cui politiche macroeconomiche influiscono in modo determinante sulle condizioni atte a favorire la crescita economica e l'occupazione. Tali politiche hanno infatti determinato miglioramenti significativi della situazione economica degli Stati membri nonostante la congiuntura sfavorevole. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e i tassi d'interesse, che si sono attestati sul livello più basso degli ultimi trent'anni. La maggior parte degli Stati membri ha adottato provvedimenti per accrescere l'innovazione e accelerare il ritmo di creazione di nuove

imprese nonché per rendere il mercato del lavoro più efficiente grazie ad una serie di nuove misure destinate ad equilibrare domanda e offerta.

Tuttavia, nonostante i successi, le politiche nazionali hanno dei limiti. Gli Stati membri concordano nel ritenere che a livello regionale e locale rimane un potenziale supplementare di posti di lavoro da creare. In tale contesto, l'intervento dei Fondi strutturali si prefigge innanzitutto di realizzare le condizioni che garantiscano uno sviluppo economico sostenibile mediante la crescita, la competitività e l'occupazione. Soltanto realizzando tali condizioni può essere conseguito appieno l'obiettivo fondamentale della salvaguardia e della creazione di posti di lavoro.

Maggiore competitività, innovazione e sostegno allo sviluppo delle PMI

L'intervento dei Fondi dovrà essere mirato essenzialmente agli adeguamenti strutturali principali e alla riduzione delle disparità derivanti innanzi tutto da un'insufficiente dotazione di infrastrutture di base (soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1), da una forza lavoro scarsamente qualificata e da un basso livello di capacità innovative, imputabile soprattutto ad uno scarso sviluppo della ricerca tecnologica. Ciò determina problemi in termini di competitività ed impedisce alle imprese, in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni, di stimolare la ripresa. La riduzione della dipendenza economica da un numero limitatissimo di settori, la diversificazione del tessuto economico mediante la creazione e lo sviluppo di PMI innovative, la capacità di adattamento alle nuove tecnologie e ai mutamenti dei sistemi di produzione nonché il potenziamento della capacità amministrativa saranno elementi fondamentali per aumentare la competitività, presupposto di un maggiore sviluppo economico e di una maggiore occupazione.

Occupazione: lo sviluppo delle risorse umane

Le conclusioni di una serie di Consigli europei hanno costituito un quadro europeo che definisce le tematiche prioritarie per gli investimenti in materia di occupazione e di azioni a favore dello sviluppo delle risorse umane. Il Consiglio europeo di Amsterdam è stato determinante per le politiche comunitarie in materia di occupazione. Con l'adozione del nuovo titolo sull'occupazione il Consiglio ha riconosciuto che questa dev'essere considerata questione di interesse comune.

Il nuovo trattato ha così avviato un processo che consente agli Stati membri di esaminare ogni anno la situazione dell'occupazione e di adottare linee direttrici per le politiche nazionali attinenti. Tali politiche verranno impostate in modo integrato, mediante l'attuazione di politiche macroeconomiche sane, il corretto funzionamento del mercato unico, la riforma radicale del mercato del lavoro fondata su una serie di priorità fissate dalle linee direttrici per la politica dell'occupazione degli Stati membri. Si terrà inoltre sistematicamente conto dell'occupazione in tutte le politiche comunitarie, in particolare quelle strutturali, che costituiscono un meccanismo molto efficace per la realizzazione di tali obiettivi.

I Fondi strutturali dovranno intervenire a favore dei quattro assi della strategia europea per l'occupazione (spirito imprenditoriale, idoneità all'occupazione, adattabilità e parità di opportunità), che costituiscono il presupposto dello sviluppo delle risorse umane.

Ambiente e sviluppo sostenibile

Il principio dello sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e il principio dell'inserimento nelle altre politiche di garanzie di tutela dell'ambiente sono stati sanciti dal trattato sull'Unione europea (articolo 2) e ribaditi dal trattato di Amsterdam¹. Gli articoli 1 e 2 del progetto di regolamento generale, che tratta delle finalità, dei mezzi e dei compiti dei Fondi strutturali, fanno riferimento all'attuazione di tali principi del trattato negli interventi dei Fondi. Vari altri articoli della normativa contengono proposte intese a potenziare il contributo dei Fondi strutturali alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di protezione e miglioramento dell'ambiente.

A tal fine, tra i criteri di ammissibilità all'obiettivo 2 figurerà la situazione ambientale delle zone urbane. Inoltre, mediante gli aiuti diretti al settore dell'ambiente, ad esempio a favore delle infrastrutture ambientali di base, i Fondi attribuiranno maggiore rilevanza alle misure socioeconomiche che, per il loro specifico carattere preventivo, danno un reale apporto allo sviluppo sostenibile. Tali misure comprendono gli investimenti ambientali nel settore dell'industria, quali ad esempio le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio, trattamento e riciclaggio idrico ed energetico. Si concederanno inoltre incentivi alle imprese per far rispettare le norme prescritte dalla legge. I regolamenti riveduti rispecchiano la crescente importanza che dev'essere attribuita a tali aspetti differenziando le aliquote d'intervento.

Altre modifiche apportate riguardano il rafforzamento dei requisiti in materia di valutazione ex ante, l'informazione richiesta per i grandi progetti e il potenziamento del ruolo delle autorità ambientali nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.

Priorità di opportunità

Dando seguito all'impegno assunto a Madrid in materia di pari opportunità, il nuovo trattato di Amsterdam e la risoluzione del Consiglio² esortano la Commissione e gli Stati membri ad impegnarsi a fondo, costantemente e con determinazione per concretizzare il principio delle pari opportunità per le donne e per gli uomini nelle azioni sostenute dai Fondi strutturali.

Definizione di orientamenti comunitari

Per realizzare le priorità sopra esposte, i regolamenti proposti contengono disposizioni specifiche relative all'elaborazione da parte della Commissione di orientamenti comunitari per ciascun obiettivo dei Fondi strutturali. Tali orientamenti verranno definiti prima della presentazione dei piani da parte degli Stati membri e prima della revisione intermedia dei programmi e costituiranno il quadro politico generale per l'elaborazione e le modifiche dei programmi dei Fondi strutturali.

¹ Nuovo articolo 2 : "La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità [...] uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche."

Nuovo articolo 6: "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie [...], in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile."

² GU C 386 del 20.12.1996, pag. 1, sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei.

C. Chiara ripartizione delle competenze

Il decennio di attuazione delle politiche strutturali originate da un'impostazione politica innovativa imperniata su quattro principi (concentrazione, partenariato, programmazione, addizionalità) è stato caratterizzato da una forte solidarietà finanziaria, che si è manifestata in due decisioni del Consiglio europeo sulle prospettive finanziarie pluriennali. È necessario continuare a fondare le politiche strutturali su questi quattro grandi principi, che hanno dimostrato la loro pertinenza, introducendo però nuove modalità di attuazione fondate sull'esperienza acquisita. Ne risulteranno potenziate la credibilità, l'efficacia e la trasparenza.

La riforma si fonda inoltre sull'esigenza di una ridefinizione del principio del partenariato, con una più chiara ripartizione delle responsabilità tra Stati membri e Commissione e all'interno degli Stati membri. In tale ambito è necessario precisare le responsabilità di ciascun partner (Stato, Regione, Commissione), al fine di attuare al meglio il principio di sussidiarietà e favorire una migliore applicazione dell'articolo 205 del trattato, che attribuisce alla Commissione la responsabilità dell'esecuzione del bilancio comunitario.

Pertanto, ad un più forte decentramento e alla semplificazione delle procedure si accompagnerà l'esigenza di maggiore efficacia, trasparenza e rigore, che si esprimeranno nella valutazione dei risultati e nel potenziamento dei controlli.

L'introduzione di un quinto principio relativo al rafforzamento dell'efficacia delle azioni sovvenzionate dai Fondi strutturali deve garantire ai cittadini la corretta utilizzazione dei fondi pubblici destinati agli interventi strutturali europei.

1. Approfondire e ampliare il partenariato

Il principio del partenariato è stato introdotto nel 1988 a garanzia dell'efficacia dei Fondi. Tale dispositivo consente infatti di far partecipare tutti gli operatori interessati alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi comunitari. Questa partecipazione deve consentire di verificare la pertinenza della strategia, delle priorità e delle misure di sviluppo e di renderle più credibili attraverso il consenso raggiunto in sede di decisione o di attuazione.

Il partenariato deve evidentemente svolgersi nel pieno rispetto delle competenze rispettive dei partner. La prassi dimostra che rimane ancora molto da fare sia per l'approfondimento che per l'ampliamento del partenariato.

Approfondire il partenariato implica che la partecipazione dei partner dovrebbe costituire la norma durante tutto il processo di finanziamento dei Fondi, dall'elaborazione delle strategie fino alle valutazioni ex post degli interventi. Attualmente, il partenariato si limita di fatto a qualche tappa specifica, generalmente restrittiva e rigidamente limitata nel tempo. In tale ambito la Commissione propone diverse importanti modifiche: ad esempio, che i piani presentati dagli Stati membri siano accompagnati dal parere dei partner, o che i comitati di sorveglianza partecipino più attivamente alle decisioni di programmazione e alle attività di valutazione dell'autorità di gestione responsabile dell'intervento comunitario.

Un'altra esigenza è costituita dall'ampliamento del partenariato. Mentre sono stati compiuti notevoli progressi per quanto riguarda la partecipazione delle autorità regionali, soprattutto negli Stati membri dove il livello di regionalizzazione è più limitato, si continuano a riscontrare gravi carenze per quanto riguarda la

partecipazione delle autorità locali più direttamente interessate e delle autorità ambientali, nonché per la consultazione degli organismi più attivi sul terreno o che attuano azioni sostenute dai Fondi strutturali (parti sociali, associazioni locali, organizzazioni non governative ...). Peraltro, alcuni di questi organismi operano in ambiti aventi interesse primario per la Commissione: occupazione, sviluppo sostenibile, parità di opportunità. La Commissione propone di prevedere esplicitamente la partecipazione di tali partner nella fase di concertazione che dev'essere condotta a livello nazionale, regionale o locale per l'attuazione dei Fondi strutturali. Tuttavia, per salvaguardare il carattere operativo di questo principio, si propone che il funzionamento del partenariato possa eventualmente essere modulato in funzione della partecipazione finanziaria dei partner agli interventi.

2. Ridefinire la responsabilità della Commissione

Il ruolo della Commissione nell'attuazione delle politiche strutturali deve essere ripensato e riorganizzato, in quanto i meccanismi di attuazione sono diventati troppo complessi, lenti e farraginosi. Ciò determina spesso fondate contestazioni in merito al valore aggiunto dell'iter burocratico.

Anche la responsabilità politica della Commissione dev'essere ridefinita, come del resto quella degli Stati membri. Nella situazione attuale, la definizione imprecisa delle responsabilità e una certa confusione nell'esercizio del partenariato conferiscono alla Commissione competenze di cui non può farsi carico. Tale confusione, che ha generato una rete inestricabile di procedure amministrative, non deve far dimenticare l'apporto positivo delle politiche strutturali.

Deve quindi essere definita più chiaramente la responsabilità istituzionale e politica della Commissione, garante dell'interesse europeo. La sua competenza principale consiste nel garantire che i risultati degli interventi dei Fondi strutturali contribuiscano alla realizzazione dell'obiettivo dell'articolo 130A, ossia la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo. Tale competenza scaturisce inoltre direttamente dall'articolo 205, che attribuisce alla Commissione la responsabilità generale ed esclusiva dell'esecuzione del bilancio comunitario. La Commissione deve inoltre garantire che gli interventi finanziati dai Fondi siano conformi alle altre disposizioni del trattato e alle politiche comunitarie.

È in questo spirito che la responsabilità politica della Commissione dev'essere affermata con maggiore chiarezza e focalizzata sulla programmazione strategica, il rispetto delle priorità comunitarie e la verifica dei risultati tramite la sorveglianza, la valutazione e il controllo. È esclusa su questi punti una cogestione con gli Stati membri. In tal modo si dovrebbero inoltre poter risolvere talune ambiguità derivanti dalla prassi passata del partenariato che hanno indotto ad attribuire alla Commissione responsabilità che non può assumere.

Inoltre, l'esame dei risultati ottenuti deve consentire di trarre conseguenze in termini di stanziamenti definitivi, che quindi verrebbero a perdere il loro carattere automatico. Una riserva utilizzata nella fase intermedia consentirebbe così alla Commissione di decidere gli stanziamenti finali in funzione dei risultati dei programmi rilevati a metà percorso.

3. Accrescere la responsabilità degli Stati membri

L'esigenza di una maggiore efficacia deve tradursi in una più chiara preferenza per le priorità di sviluppo strutturale e valore aggiunto comunitario. Il riferimento che si fa attualmente alle priorità nazionali o regionali di sviluppo non è sufficiente ad assicurare che il cofinanziamento comunitario produca automaticamente risultati chiaramente identificabili.

Di conseguenza è necessario garantire una maggiore efficacia degli interventi, misurata in termini di risultati concreti.

A tal fine occorre evidenziare maggiormente la responsabilità dei partner che beneficiano dei Fondi strutturali. Il ruolo degli Stati e delle regioni nell'attuazione della programmazione dev'essere confermato da un effettivo decentramento; come contropartita, dev'essere aumentata la loro responsabilità nei confronti della Commissione in materia di controllo, verifica e valutazione dei risultati.

La valutazione e il controllo diventano così strumenti fondamentali di gestione dei Fondi strutturali.

D. Proposte equilibrate

Partendo da una chiara ripartizione delle responsabilità tra Stati membri e Commissione, il contratto politico rinnovato si articolerà attorno a due assi: la concentrazione dell'intervento dei Fondi strutturali e un'attuazione più semplice e decentrata secondo modalità che garantiscano una maggiore efficacia e maggiori controlli.

1. Maggiore concentrazione dell'intervento dei Fondi strutturali

L'efficacia dei Fondi strutturali dipende da una maggiore concentrazione che si deve realizzare a quattro livelli:

- concentrazione su tre obiettivi prioritari e tre iniziative comunitarie;
- concentrazione su campi d'intervento prioritari che favoriscano un'impostazione integrata dello sviluppo, evitando la polverizzazione delle azioni, sia per quanto riguarda le esigenze regionali e nazionali che le priorità comunitarie;
- concentrazione geografica che consenta di giungere nel 2006, attraverso varie fasi transitorie, ad una copertura della popolazione comunitaria ammissibile compresa tra il 35 e il 40%, a fronte del 51% attuale;
- concentrazione finanziaria che mantenga a livelli equivalenti a quelli attuali l'intervento prioritario dei Fondi strutturali a favore delle regioni in ritardo di sviluppo.

2. Programmazione strategica integrata

Per realizzare la necessaria efficacia economica di tutte le azioni cofinanziate dai Fondi, tutte le azioni di sviluppo o di riconversione devono essere inserite nelle strategie e nelle priorità di sviluppo, altrimenti si rischia che le azioni cofinanziate dai Fondi vengano avviate in modo compartimentato e dispartato, con conseguenti gravi

ripercussioni in termini di risultati e di impatto sullo sviluppo. Si propone pertanto che, grazie alla riduzione del numero di obiettivi e di iniziative comunitarie, l'azione comunitaria regionale venga inserita in un unico programma regionale al livello territoriale adeguato, ossia al livello NUTS II. A questo livello, l'insieme dei Fondi (FESR, FSE, FEAOG e SFOP) dovrebbe contribuire in modo coerente e sinergico alla realizzazione degli obiettivi perseguiti. L'impostazione integrata introdotta progressivamente dalla riforma del 1988 deve trovare oggi un'applicazione molto più ampia e sistematica.

3. Intervento decentrato e semplificato

L'intervento dei Fondi dev'essere semplificato grazie alla chiara definizione delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

Su proposta degli Stati membri e una volta concluso il partenariato nei documenti di programmazione, la Commissione decide con gli Stati membri le strategie e le priorità di sviluppo e assegna gli stanziamenti dei Fondi strutturali.

Su questa base gli Stati membri e le regioni decidono sull'attuazione della programmazione e rispondono alla Commissione della gestione, del controllo e della valutazione.

4. Sorveglianza più efficace e controllata

Per la Commissione, la contropartita necessaria della semplificazione e del decentramento è la garanzia che le risorse di solidarietà dell'Unione vengano utilizzate nel modo più efficace possibile e controllate a tutti i livelli.

In tale ambito sono previste tra la Commissione, gli Stati membri e le regioni varie riunioni intese a garantire un'attuazione conforme agli assi strategici del programma e il controllo finanziario.

E. Struttura dei regolamenti dei Fondi strutturali

1. Base giuridica

I regolamenti relativi ai Fondi strutturali sono stati adottati nel 1988 e rivisti nel 1993 in virtù dell'Atto unico, il cui articolo 130 D stabiliva che la Commissione avrebbe presentato una proposta d'insieme (il "regolamento quadro"), mentre l'articolo 130 E prevedeva per ciascun Fondo l'adozione di un regolamento di applicazione. I due articoli stabilivano ognuno una procedura di adozione diversa. Sulla base dell'articolo 130 E e in applicazione del "regolamento quadro" è stato adottato un regolamento di applicazione supplementare, il cosiddetto "regolamento di coordinamento". Tra i due regolamenti "generali" si sono tuttavia venuti a creare diversi doppioni e sovrapposizioni.

Le attuali proposte di regolamento si fondano sugli articoli 130 D e 130 E, modificati dal trattato sull'Unione europea. L'articolo 130 D prevede nella forma attuale l'adozione di norme generali che, da un lato, definiscono "i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione" dei Fondi e, dall'altro, "le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti". L'articolo 130 E

prevede sempre l'adozione di norme relative a ciascun Fondo, secondo procedure diverse da quelle stabilite all'articolo 130 D.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam la Commissione procederà agli adeguamenti richiesti dalle nuove disposizioni. L'attuale proposta, tuttavia, comprende già e promuove i principi potenziati dal trattato di Amsterdam, in particolare per quanto riguarda le tematiche prioritarie dell'occupazione, della parità di opportunità e dello sviluppo sostenibile.

2. Nuova struttura regolamentare

A fini di semplificazione e di trasparenza legislativa, la Commissione propone, nel rispetto del trattato, di riunire i due regolamenti generali e di mantenere i regolamenti specifici relativi a ciascun Fondo, operando una netta distinzione tra il regolamento generale e ciascuno dei regolamenti relativi ai Fondi contenenti esclusivamente disposizioni specifiche. Lo SFOP diventa un Fondo strutturale a pieno titolo.

Il regolamento generale definisce quindi i principi generali dei Fondi strutturali, ossia gli obiettivi prioritari e i compiti dei Fondi, i principi generali di organizzazione, il coordinamento tra i Fondi e tra gli altri strumenti finanziari, il metodo di programmazione e di gestione finanziaria, gli strumenti che garantiscono l'efficacia, compresi i controlli.

I regolamenti relativi ai singoli Fondi stabiliscono le norme specifiche relative a ciascuno di essi, in primo luogo i rispettivi campi d'intervento.

Parte seconda
Il regolamento generale sui Fondi strutturali

A. Volontà generale di concentrazione

1. Un numero ridotto di obiettivi prioritari

a) I tre obiettivi

Ai fini di una maggiore visibilità ed efficacia dei Fondi strutturali si propone di ridurre gli obiettivi dai sette attuali a tre, di cui due regionali e uno orizzontale concernente le risorse umane.

Regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1)

Si conferma come primo obiettivo il recupero della regione in ritardo di sviluppo, ossia quelle con PIL "pro capite" (misurato in standard di potere d'acquisto a livello NUTS-II) inferiore al 75% della media comunitaria. Il calcolo verrà effettuato in base ai dati dell'ultimo triennio disponibili presso l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT).

A tali regioni dovrebbe essere attribuito lo stesso ordine di priorità attuale; si trovano infatti a dover affrontare i problemi più gravi dal punto di vista del potenziale economico, del reddito, dell'occupazione, delle infrastrutture e della qualificazione dei lavoratori. La prima relazione sulla coesione ha confermato il persistere di considerevoli divari per quanto riguarda le infrastrutture e le risorse umane. Benché in settori quali le telecomunicazioni i divari si siano ridotti, potranno essere colmati del tutto soltanto con un impegno a lungo termine, visti i livelli di investimento richiesti.

Le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), in cui si concentra tutta una serie di problemi strutturali, versano in una situazione particolare, riconosciuta in un nuovo articolo e in un protocollo del trattato, che ne giustifica il sovvenzionamento a titolo dell'obiettivo 1. Si propone che le regioni attualmente comprese nell'obiettivo 6 con un PIL "pro capite" inferiore al 75% siano pienamente integrate nell'obiettivo 1. Inoltre, le zone che rientrano attualmente nell'obiettivo 6 verranno assimilate all'obiettivo 1 e beneficeranno di un equo trattamento finanziario.

L'applicazione rigorosa di queste norme in materia di ammissibilità implica che non appena il Consiglio avrà adottato i nuovi regolamenti la Commissione redigerà l'elenco delle regioni dell'obiettivo 1 per il settennio 2000-2006. Come indicato dalla Commissione, si realizzerà così la concordanza completa tra le regioni in ritardo di sviluppo, con un PIL "pro capite" inferiore al 75% della media comunitaria, e le

regioni beneficiarie di aiuti nazionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

I quattro Fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG Orientamento e SFOP) interverranno a favore dello sviluppo delle regioni dell'obiettivo 1.

Le regioni attualmente comprese nell'obiettivo 1 e che non figureranno più nel summenzionato elenco vedranno progressivamente ridursi l'intervento a loro favore. Gli aiuti si interromperanno il 31 dicembre 2005 per quanto riguarda il FESR, ma è prevista una proroga sino al 31 dicembre 2006 per le zone che risponderanno ai criteri di ammissibilità a titolo dell'obiettivo 2. Nel 2006 le altre zone oggetto di questa eliminazione progressiva degli aiuti beneficeranno dell'intervento del FSE, del FEAOG, sezione "orientamento", e dello SFOP a titolo del programma inizialmente deciso.

Regioni in fase di riconversione socioeconomica (nuovo obiettivo 2)

L'Unione deve continuare a sostenere la riconversione socioeconomica delle zone con problemi strutturali, anche negli Stati membri più prosperi. Tale esigenza di riconversione, connessa alla carente diversificazione del tessuto economico, è comune a diverse categorie di zone dell'Unione: zone industriali, rurali, urbane o dipendenti dalla pesca che si trovano a dover affrontare problemi strutturali di riconversione socioeconomica, anche nel settore dei servizi.

Come per l'obiettivo 1, l'intervento dev'essere concentrato sulle zone con i maggiori problemi. Un intervento di questo tipo richiede il mantenimento del ruolo attuale della Commissione, con la partecipazione degli Stati membri interessati, quanto alle decisioni sulla zonizzazione nonché l'applicazione generalizzata di criteri comunitari di ammissibilità semplici, trasparenti e specifici per le varie categorie di zone comprese nell'obiettivo 2.

Non appena il Consiglio avrà adottato i nuovi regolamenti, gli Stati membri proporranno alla Commissione le zone che a loro giudizio si trovano nelle situazioni più difficili dal punto di vista della riconversione socioeconomica. In linea di massima gli Stati membri dovrebbero proporre l'ammissibilità all'obiettivo 2 soltanto per le zone per le quali propongono anche la deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, come stabilito nella comunicazione della Commissione agli Stati membri relativa alla politica regionale e alla politica di concorrenza.

La popolazione interessata dall'obiettivo 2 nell'intero periodo 2000-2006 non dovrebbe superare il 18 % del totale dell'Unione. La Commissione fisserà per ciascuno Stato membro, in base a criteri oggettivi, un massimale di popolazione ammissibile. Per garantire che ciascuno Stato membro contribuisca all'obiettivo globale di concentrazione, la diminuzione massima possibile del campo d'intervento del nuovo obiettivo 2, nel 2006, rispetto agli obiettivi 2 e 5b attuali, comprese le zone che fruiscono del sostegno

transitorio all'obiettivo 1 e che soddisfano i criteri di ammissibilità all'obiettivo 2, sarà limitata a un terzo in termini di popolazione.

L'elenco delle zone verrà elaborato dalla Commissione e dalle autorità nazionali nell'ambito del partenariato. Per salvaguardare il carattere comunitario dell'obiettivo 2 verrà data particolare rilevanza alle regioni industriali e rurali definite, a livello NUTS III, priorità comunitarie in base ai più recenti dati statistici armonizzati a disposizione della Commissione. La popolazione delle zone industriali e rurali ammissibili in base a criteri esclusivamente comunitari deve rappresentare almeno la metà della popolazione complessiva che può beneficiare di interventi a titolo dell'obiettivo 2 in ciascuno degli Stati membri in cui si realizzerà tale obiettivo.

Inoltre, entro i massimali nazionali relativi alla popolazione, gli Stati membri possono formulare altre proposte fondate sugli altri criteri contenuti nel regolamento, anche per le zone urbane e quelle dipendenti dalla pesca. Tali criteri devono essere applicati al livello geografico adeguato.

Dovrà essere garantita l'equa ripartizione tra le varie categorie di zone: a titolo indicativo, le zone industriali e quelle del settore dei servizi dovrebbero rappresentare il 10% della popolazione totale dell'Unione, le zone rurali il 5%, le zone urbane il 2% e quelle dipendenti dalla pesca l'1%.

L'elenco delle zone in maggiore difficoltà a livello comunitario verrà elaborato dalla Commissione e sarà valido sette anni come quello relativo all'obiettivo 1.

L'esperienza dei primi due periodi di programmazione ha dimostrato che gli Stati membri non desiderano modificare le zone sovvenzionabili nel corso del periodo di programmazione. Tuttavia, al fine di poter affrontare situazioni di emergenza in una regione, si propone di mantenere la possibilità di modificare l'elenco nel 2003, su proposta dello Stato membro, ed entro i limiti della dotazione iniziale.

Tre Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP) e il FEAOG Garanzia intervengono a favore della riconversione di tali zone in un programma regionale unico a livello NUTS II.

Infine, per non compromettere il processo di riconversione attuato con il contributo dei Fondi strutturali, le zone attualmente comprese negli obiettivi 2 e 5b che non risponderanno più ai criteri del nuovo obiettivo 2 beneficeranno di un contributo decrescente del FESR che terminerà il 31 dicembre 2003; a decorrere dal 2000 beneficeranno di contributi del FSE a titolo dell'obiettivo 3 e del FEAOG Garanzia, a titolo dei suoi interventi in tutta la Comunità, comprese le azioni strutturali a favore del settore della pesca.

Sviluppo delle risorse umane (nuovo obiettivo 3)

Il nuovo obiettivo 3 (cofinanziato dal FSE) è destinato a promuovere l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e delle strutture nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione; interverrà finanziariamente nelle regioni e nelle zone non comprese negli obiettivi 1 e 2 e costituirà un quadro di riferimento politico per l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane sul territorio nazionale, fatte salve le specificità regionali.

In tale contesto sarà indispensabile garantire un'impostazione integrata attraverso ciascuno dei tre obiettivi dei Fondi strutturali, mediante un maggiore coordinamento degli interventi dei vari Fondi. Lo sviluppo delle risorse umane avrà un ruolo fondamentale nella strategia europea e in quelle nazionali, che si fondano in particolare sui quadri di riferimento elaborati nell'ambito del partenariato per l'obiettivo 3 e si applicano quindi agli interventi nell'ambito degli obiettivi 1 e 2. Il suo punto di partenza sarà costituito dal nuovo titolo sull'occupazione del trattato di Amsterdam, dalla strategia europea per l'occupazione elaborata sin dal Consiglio europeo di Essen e dalla nuova procedura di elaborazione di piani d'azione nazionali per l'occupazione dettata dalle disposizioni del nuovo titolo sull'occupazione.

Per l'attuazione dell'obiettivo 3 dovrà essere prevista una flessibilità tale da tener conto dell'ampia gamma di politiche, prassi ed esigenze in materia di occupazione esistenti nei vari Stati membri. Anche in considerazione della validità settennale dei nuovi regolamenti, la definizione di misure sovvenzionabili è quindi relativamente ampia, onde favorire l'interconnessione efficace tra gli interventi e i piani d'azione nazionali per l'occupazione e garantire modalità di finanziamento adeguate alle priorità e alle politiche nazionali e regionali di ciascuno Stato membro.

b) Le iniziative comunitarie

Il numero attuale di iniziative comunitarie – 13 iniziative che hanno generato oltre 400 programmi, ossia un numero equivalente a tutte le altre azioni strutturali riunite - è chiaramente eccessivo. La Commissione propone tre iniziative comunitarie: la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta ad incentivare lo sviluppo economico delle regioni e a promuovere un assetto territoriale armonioso ed equilibrato; lo sviluppo rurale; la cooperazione transnazionale al fine di elaborare nuove forme di lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze di qualsiasi natura per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro.

La Commissione intende assegnare alle iniziative comunitarie una finalità specifica, ossia la realizzazione di azioni d'interesse comune nei campi d'intervento prioritari dell'Unione mediante la cooperazione tra le regioni, gli Stati membri e i partner socioeconomici. A fini di semplificazione, ciascuna iniziativa sarà finanziata da un unico Fondo

strutturale il cui campo d'intervento potrà estendersi a quello degli altri Fondi, nella misura necessaria alla realizzazione delle azioni.

L'assegnazione del 5% delle risorse dei Fondi strutturali alle tre iniziative comunitarie consentirà di avviare rilevanti azioni d'interesse comunitario, anche - per quanto riguarda le prime due iniziative - nelle zone non comprese negli obiettivi 1 e 2.

Inoltre, al fine di innalzare ulteriormente la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3, la Commissione si farà promotrice di azioni innovatrici, che dovranno essere attuate, sotto forma di studi, progetti pilota o scambi di esperienze, tenendo maggiormente conto delle esigenze di semplicità, trasparenza e conformità ai principi di una corretta gestione finanziaria. In materia di sviluppo regionale sarà richiesto un impegno particolare a favore dell'ingegneria finanziaria nelle regioni meno dotate in questo senso. Alle azioni innovatrici verrà destinato lo 0,7% delle risorse e all'assistenza tecnica lo 0,3%.

2. Maggiore concentrazione

a) Concentrazione tematica

L'esperienza acquisita con i Fondi strutturali dimostra che l'intervento comunitario deve continuare a rispondere alle esigenze reali dei beneficiari se si vogliono garantire azioni efficaci di sviluppo o di riconversione strutturale. Gli operatori locali, regionali e nazionali devono quindi rimanere i veri promotori delle azioni da realizzare. Tuttavia, al fine di concentrare l'azione comunitaria, aumentandone quindi l'efficacia, la Comunità ha stabilito, anche nel trattato, una serie di interventi prioritari, di cui devono tener conto tutti i partner e gli operatori interessati dai Fondi.

Pertanto, alcuni dei principi enunciati all'articolo 2 del trattato devono trovare applicazione diretta e concreta nei Fondi strutturali, ad esempio un alto grado di competitività e di innovazione, un elevato livello di occupazione, uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle attività economiche, la parità tra uomini e donne.

Per i partner della Commissione non è sempre facile applicare tali priorità nelle azioni sul terreno. La Commissione intende quindi stabilire orientamenti concernenti le priorità comunitarie per ciascuno obiettivo prima dell'avvio della programmazione a livello locale, regionale o nazionale. Tali orientamenti presenteranno un duplice vantaggio: da un lato, richiederanno ai futuri beneficiari di concentrare le loro azioni sulle tematiche di primaria rilevanza per l'insieme della Comunità; dall'altro, agevoleranno il partenariato tra gli Stati membri e la Commissione in sede di definizione delle priorità comuni della programmazione definitiva dei Fondi.

b) Progressiva concentrazione geografica

La quota di popolazione dei 15 Stati membri che potrà beneficiare degli obiettivi 1 e 2 dovrà scendere dal 51% ad un livello compreso tra il 35% e il 40%, ossia al di sotto della quota di popolazione delle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. Anche quest'ultima quota dovrà essere ridimensionata a decorrere dal 1° gennaio 2000; per il periodo 2000-2006 è stata fissata al 42,7%.

Tuttavia, l'introduzione di un meccanismo di sostegno transitorio di lunga durata - sei anni per l'obiettivo 1 e quattro anni per l'obiettivo 2 - impedirà che tale riduzione abbia ripercussioni nelle regioni il cui processo di sviluppo o di riconversione, in corso dal 1988, giustifica la fine dell'ammissibilità agli aiuti nel 2000.

La concentrazione geografica dovrebbe interessare in misura equivalente l'obiettivo 1 e l'obiettivo 2. La quota di popolazione interessata dall'obiettivo 1 non dovrebbe superare il 20% del totale dell'Unione, a fronte dell'attuale 28%.

Anche la popolazione delle regioni che rientrano nell'obiettivo 2 non dovrebbe superare nel 1999 il 20%, compresa quella (circa il 2%) delle zone beneficiarie nel periodo 2000-2005 delle misure transitorie di sostegno a titolo dell'obiettivo 1 e che soddisfano i criteri di ammissibilità a titolo dell'obiettivo 2.

c) Concentrazione finanziaria

Il Consiglio europeo di Edimburgo aveva deciso di destinare circa due terzi delle risorse dei Fondi strutturali alle regioni in ritardo di sviluppo.

Benché siano stati compiuti con l'intervento dei Fondi strutturali reali progressi per quanto riguarda il recupero del ritardo, è ancora indispensabile un impegno notevole, soprattutto per quanto riguarda la dotazione di infrastrutture e la riduzione della disoccupazione, che supera ancora del 60% la media comunitaria. Per questo motivo si dovrà continuare a concentrare in queste regioni, comprese quelle beneficiarie delle misure transitorie di sostegno, due terzi circa degli stanziamenti dei Fondi strutturali, vale a dire una percentuale comparabile alla media del periodo di programmazione attuale.

All'interno della dotazione decisa dalla Commissione per ciascuno degli obiettivi 1, 2 e 3, una ripartizione indicativa per Stato membro, fondata esclusivamente su criteri oggettivi, consentirà di concentrare i finanziamenti sulle regioni maggiormente in difficoltà, comprese le regioni ultraperiferiche e quelle beneficiarie delle misure transitorie di sostegno. I criteri saranno analoghi a quelli applicati nell'attuale periodo di programmazione: popolazione ammissibile, prosperità nazionale, prosperità regionale, gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare a livello di disoccupazione.

B. Semplificazione e decentramento delle modalità operative

1. Migliore ripartizione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito di un partenariato ampliato e approfondito

Il partenariato - in primo luogo quello tra la Commissione e gli Stati membri - è uno dei principi chiave del funzionamento dei Fondi. Esso consente di coinvolgere nell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri i partner interessati in prima persona; garantisce inoltre l'impegno e il necessario consenso tra gli operatori, presupposto del successo di qualsiasi azione di sviluppo. La Commissione ritiene tuttavia necessario ampliare e approfondire ancor più il partenariato.

- Ampliamento del partenariato

Accade ancora troppo spesso che le autorità nazionali o regionali coinvolgano gli altri partner dello sviluppo socioeconomico in modo soltanto sporadico o puntuale, comunque insufficiente per essere efficace. Lo Stato membro dovrà garantire la partecipazione delle autorità regionali e locali, di quelle ambientali e dei partner socioeconomici, comprese le organizzazioni non governative. Lo Stato membro manterrà il suo ruolo centrale e garantirà il rispetto delle regole istituzionali nazionali. Tutti i partner, infatti, sono promotori di progetti o consulenti preziosi ai fini dello sviluppo delle attività socioeconomiche necessarie per la crescita sostenibile e l'occupazione. I recenti patti territoriali per l'occupazione rappresentano un esempio di questa necessaria collaborazione che supera le sfere istituzionali. La Commissione ritiene che spetti agli Stati membri garantire l'ampliamento del partenariato come contropartita dell'attuazione decentrata.

- Chiara ripartizione delle responsabilità

La semplificazione delle modalità operative presuppone una chiara ripartizione delle responsabilità, che garantisce inoltre un reale approfondimento del partenariato. La disciplina attuale dei Fondi prevede troppe disposizioni da applicare "nell'ambito del partenariato", senza precisare quale sia l'autorità - Commissione, Stato membro, ecc. - responsabile di una determinata fase dell'elaborazione o dell'attuazione dei Fondi. Tale diluizione delle competenze fa sì che ciascun partner partecipi a tutte le decisioni, indipendentemente dalla fase o dalla rilevanza dell'intervento, con conseguente notevole appesantimento della struttura. La Commissione auspica che le competenze dei vari partner vengano precisate per ogni fase dell'intervento dei Fondi.

In sintesi, come precedentemente accennato, la Commissione pubblicherà orientamenti da utilizzare per la preparazione dei piani. Questi ultimi sono elaborati dalle autorità competenti degli Stati membri dopo lo svolgimento effettivo del partenariato nello Stato membro. Gli interventi decisi dalla Commissione avranno contenuto più strategico, imperniato sugli obiettivi e le priorità di ciascun

documento di programmazione; in contropartita, gli Stati membri forniranno garanzie in materia di sorveglianza, gestione, valutazione e controllo. Tali modalità di attuazione saranno approvate dalla Commissione; il contenuto più dettagliato della programmazione e la gestione degli interventi saranno invece di esclusiva competenza degli Stati membri. Verranno quindi definiti con maggiore precisione i loro obblighi in materia di gestione. Soltanto a questa condizione sarà possibile semplificare e decentrare efficacemente la programmazione.

2. Programmazione strategica integrata

Interventi meno numerosi, ma integrati

La riduzione del numero degli obiettivi e delle iniziative comunitarie è un primo passo verso la semplificazione sostanziale delle modalità operative dei Fondi; il secondo passo è costituito dall'attuazione per ciascuna regione, in linea di massima al livello II della nomenclatura NUTS, di un unico programma integrato dei Fondi strutturali, contenente gli interventi integrati promossi attraverso l'insieme dei Fondi strutturali sia nell'ambito dell'obiettivo 1 che dell'obiettivo 2.

Tale razionalizzazione presenta diversi vantaggi: efficacia e sinergia grazie all'integrazione dei Fondi, riduzione del numero di decisioni iniziali e di modifica, flessibilità che avvantaggia i responsabili della gestione sul terreno e infine armonizzazione di fatto delle prassi dei Fondi.

Più precisamente, la Commissione propone che gli obiettivi 2 e 3 vengano sempre attuati sotto forma di documenti unici di programmazione con l'intervento di tutti i Fondi, compresi il FEAOG e lo SFOP per l'obiettivo 2, mentre per l'obiettivo 1 si continuerà a ricorrere di norma ai quadri comunitari di sostegno vista l'entità degli stanziamenti in questione e la possibilità offerta dai QCS di attuare programmi pluriregionali per una tematica o un settore particolare, compreso lo sviluppo delle risorse umane.

Contenuto più strategico che tenga conto delle priorità comunitarie

La programmazione dei Fondi è stata spesso criticata in nome del principio di sussidiarietà. Numerosi partner ritengono infatti che a livello comunitario ci si dovrebbe concentrare maggiormente sulle scelte strategiche, decentrando quindi la gestione. La Commissione propone in tale ambito che la programmazione si articoli in due parti: quella che continuerà ad essere oggetto di decisione a livello comunitario e di cui è responsabile la Commissione e quella che d'ora in poi sarà di esclusiva competenza degli Stati membri.

A livello comunitario verranno decisi gli obiettivi strategici quantificati, gli assi prioritari e la relativa dotazione, la descrizione delle misure e le necessarie garanzie relative alle modalità di attuazione nell'ambito di un partenariato potenziato. Tali decisioni strategiche possono essere modificate dalla Commissione.

3. Programmazione decentrata

All'interno della programmazione decisa a livello comunitario, la programmazione dettagliata sarà di esclusiva competenza degli Stati membri che ripartiranno gli stanziamenti tra le misure operative, quantificheranno gli obiettivi specifici e definiranno i beneficiari finali e i criteri di selezione.

Ciascuno Stato membro designerà a tal fine un'autorità di gestione che si assumerà tale responsabilità, anche per quanto riguarda la regolarità dell'attuazione. Tale autorità dispone di ampia autonomia, in quanto elabora, decide e modifica la parte di programmazione che trasmette alla Commissione; è responsabile dell'intera attuazione dei Fondi, compresi il rispetto delle politiche comunitarie e la qualità dell'attuazione; a tal fine gestisce i piani di finanziamento a livello di misure ed istituisce sotto la propria autorità meccanismi di gestione, sorveglianza e valutazione.

Nei casi in cui la piena partecipazione degli operatori locali è fondamentale ai fini dell'efficacia dei Fondi (sviluppo locale, riconversione di zone urbane in crisi, patti per l'occupazione) potrà rivelarsi particolarmente opportuno il ricorso alla "sovvenzione globale" affidata ad organismi di intermediazione specifici (autorità locali, agenzie di sviluppo, ONG specializzate).

4. Sorveglianza responsabile e trasparente

Il comitato di sorveglianza

Come avviene attualmente, l'attuazione della programmazione verrà seguita da un comitato di sorveglianza, che sarà presieduto dall'autorità di gestione. Inoltre, per garantire il più ampio partenariato possibile, saranno rappresentati in tale sede tutti i partner: autorità locali ambientali, operatori socioeconomici. Si opererà comunque una distinzione tra i partner che partecipano direttamente al finanziamento degli interventi e quelli che avranno un ruolo consultivo.

Il ruolo del rappresentante dei servizi della Commissione verrà ridefinito. Per non contravvenire al decentramento in materia di gestione, si propone che tale rappresentante abbia soltanto ruolo consultivo; tuttavia, per salvaguardare la sua responsabilità istituzionale, la Commissione vigilerà sul rispetto della programmazione strategica e sulla corretta utilizzazione dei contributi comunitari.

Infine, si propone che il comitato di sorveglianza contribuisca maggiormente alla qualità dell'attuazione dell'intervento, innanzi tutto dando il suo accordo sul complemento di programmazione proposto dall'autorità responsabile del programma prima che questa lo trasmetta alla Commissione e quindi approvandone le eventuali modifiche; inoltre, più spesso di quanto non avvenga attualmente perché troppo sovente associato alla gestione, il comitato dovrebbe deliberare periodicamente sull'attuazione degli orientamenti strategici e sulle priorità d'intervento. Esaminerà quindi le valutazioni del programma per potere proporre, con cognizione di causa, gli adeguamenti imposti dalle mutevoli situazioni sul terreno e approverà, prima che venga

trasmessa alla Commissione, la relazione annuale elaborata dall'autorità di gestione.

Attuazione trasparente

Il decentramento dei finanziamenti non può contravvenire al principio del trattato che sancisce la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio. A tale titolo la Commissione deve garantire la trasparenza dei finanziamenti concessi e renderne conto all'autorità di bilancio e ai cittadini europei. Per questo dev'essere informata sull'utilizzazione degli stanziamenti da parte dei responsabili della gestione. A tal fine sono previste varie modalità:

- relazione annuale, che dovrà contenere informazioni sufficienti sullo stato di avanzamento degli interventi nonché sui risultati e sull'impatto negli Stati membri;
- raccolta dei dati e degli indicatori, che avrà un ruolo fondamentale, sia per la Commissione che per le autorità responsabili della gestione, ai fini di una sorveglianza efficace, soprattutto in settori d'interesse comunitario quali la parità di opportunità, gli aiuti alle imprese, le reti transeuropee;
- riunione annuale di sorveglianza tra la Commissione e l'autorità di gestione, al fine di esaminare i risultati conseguiti nell'anno precedente; a seguito di tale riunione potranno essere formulate raccomandazioni per migliorare la gestione;
- riunione annuale tra la Commissione e i responsabili dei controlli degli Stati membri, al fine di valutare i risultati dei controlli effettuati, le osservazioni degli altri organi di controllo, le misure adottate o da adottare per ovviare alle carenze constatate;
- esame intermedio approfondito di tutti gli interventi dei Fondi, reso necessario dalla durata del prossimo periodo di programmazione (7 anni) e dalla ripartizione della riserva per realizzazioni efficienti;
- impegno particolare in materia di informazione e di pubblicità sia nei confronti dei potenziali beneficiari che dell'opinione pubblica in generale, per far conoscere le possibilità offerte e il ruolo svolto dalla Commissione a favore della coesione.

5. Gestione finanziaria più semplice e più esigente da parte della Commissione

Le attuali modalità di gestione degli impegni e dei pagamenti a favore dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali sono complesse ed oltre tutto presentano l'inconveniente di causare blocchi e ritardi nei versamenti qualora sorgano problemi per parti anche circoscritte di un programma. La Commissione ritiene possibile ed auspicabile migliorare in modo sostanziale i meccanismi attuali.

La Commissione propone innanzi tutto un dispositivo semplificato e più automatico per gli impegni finanziari. Il primo impegno annuale interverrebbe al momento dell'approvazione dell'intervento; gli impegni annuali successivi verrebbero effettuati automaticamente all'inizio di ogni successivo anno del programma. Tuttavia, per limitare gli inconvenienti risultanti da eventuali ritardi nella liquidazione degli impegni, si propone di procedere a disimpegni d'ufficio per le parti degli impegni non utilizzate al termine del secondo anno successivo a quello di impegno. Tuttavia, nel quadro del nuovo accordo interistituzionale, si propone la possibilità di riscrivere in bilancio gli stanziamenti d'impegno non utilizzati nel 2000. Tale sistema costituirà tra l'altro un incentivo per un'efficace esecuzione degli interventi.

Per quanto riguarda i pagamenti, la Commissione ritiene che dovrebbe valere come principio generale quello del rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate. Tuttavia, affinché possa essere avviata l'attuazione dei programmi grazie al cofinanziamento comunitario è necessario prevedere un anticipo forfettario, pari al 10% del contributo totale previsto, versato dalla Commissione al momento dell'adozione del programma. Questo sistema di anticipo unico, seguito da rimborsi periodici nel corso dell'anno, è allo stesso tempo più semplice e più esigente. Il rimborso è infatti subordinato ad una serie di condizioni specifiche: la Commissione dovrà disporre del complemento di programmazione delle relazioni annuali e non dovrà aver riscontrato irregolarità nella gestione o nell'attuazione delle misure.

Questa gestione finanziaria semplificata sarà agevolata da un nuovo meccanismo di indicizzazione, la quale sarà forfettaria, verrà effettuata a monte della programmazione e sarà eventualmente oggetto di una revisione intermedia in funzione del tasso di inflazione reale.

6. Modalità particolari per le iniziative comunitarie

In considerazione delle loro finalità specifiche imperniate sulla cooperazione e l'innovazione, i programmi di iniziativa comunitaria avranno un campo d'applicazione specifico rispetto agli interventi avviati a titolo degli obiettivi prioritari. Semplificando, è prevista per ciascuna iniziativa un'unica fonte di finanziamento (un unico Fondo).

L'interesse comunitario giustifica un ruolo più importante della Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione di tali iniziative. Per trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione transnazionale o interregionale si rivelano utili strutture leggere di coordinamento e di scambio tra i vari territori interessati; tali strutture, poste sotto la responsabilità della Commissione, dovrebbero comprendere i rappresentanti delle parti interessate degli Stati membri. Inoltre, ove la cooperazione transfrontaliera e transnazionale interessi le regioni esterne oggetto dei programmi PHARE, FACIS e MEDA, questi ultimi dovranno necessariamente essere adattati.

L'elaborazione e la gestione delle misure operative, definite in base agli orientamenti fissati dalla Commissione, dovrebbero invece essere di competenza delle autorità o dei partner più direttamente interessati sul terreno.

C. Maggiore efficacia

La chiara definizione delle responsabilità e il decentramento devono essere messi a servizio dell'efficacia dei Fondi strutturali. Tale imperativo dovrà trovare applicazione concreta in ogni fase della programmazione.

1. Negoziazione dell'addizionalità

L'addizionalità, destinata ad evitare che i Fondi strutturali si sostituiscano alle spese strutturali pubbliche e assimilabili dello Stato membro, è il presupposto che garantisce un reale impatto economico nelle regioni ammissibili.

L'esperienza insegna che la verifica dell'addizionalità risulta complessa, in particolare perché viene effettuata per ciascuno degli obiettivi e perché è sovente difficile individuare i finanziamenti ammissibili, in particolare nelle zone di dimensioni ridotte. Inoltre, tale verifica risulterebbe più efficace se comportasse delle conseguenze. È quindi necessario tener conto del rispetto dell'addizionalità al momento della ripartizione della riserva per realizzazioni efficienti e semplificarne l'attuazione riducendo sia la frequenza che i livelli oggetto di verifica.

Il livello di spese strutturali a cui si impegna ciascuno Stato membro verrà stabilito di concerto con la Commissione; in linea di massima sarà almeno pari a quello raggiunto nel periodo di programmazione precedente, al fine di mantenere l'impegno dello Stato membro.

Le verifiche saranno ridotte a tre: una verifica ex ante, una in corso di realizzazione e una prima della fine del periodo di programmazione. Nell'ambito dell'obiettivo 1 verranno prese in considerazione le spese strutturali pubbliche o assimilabili e nell'ambito degli obiettivi 2 e 3 quelle a favore della politica attiva del mercato del lavoro. I livelli geografici oggetto di verifica saranno ridotti a due: quello delle regioni comprese nell'obiettivo 1 che generalmente rappresentano una quota significativa del territorio nazionale e quello nazionale comune agli obiettivi 2 e 3.

2. Migliore definizione di ammissibilità delle spese

Il decentramento della gestione presuppone che le autorità responsabili conoscano le regole da applicare, definite in generale nei regolamenti sui Fondi. Tuttavia, nell'ambito dell'esercizio SEM 2000 volto ad una migliore gestione finanziaria è emersa, in determinati casi, l'esigenza degli operatori di poter far riferimento, in materia di ammissibilità delle spese, a norme più dettagliate, che i regolamenti dei Fondi non possono precisare. Si propone pertanto quanto segue:

- i regolamenti dei Fondi devono stabilire, come avviene attualmente, il campo di applicazione su cui si fonda, a livello di ciascun intervento, la definizione delle misure che saranno finanziate dai Fondi;
- per quanto non definito nel campo di applicazione, si applicano alle spese ammissibili le pertinenti norme nazionali, a meno che la Commissione non stabilisca apposite norme comuni, come nel caso

delle vigenti schede relative all'ammissibilità, allegate nel 1997 ai documenti di programmazione.

In tal modo gli operatori si trovano a dover applicare principi più trasparenti: l'ammissibilità delle misure è definita nei regolamenti; l'ammissibilità delle spese connesse all'esecuzione delle misure viene decisa conformemente alla legislazione nazionale, ad eccezione di quelle relative ad un numero ristretto di campi d'intervento in cui l'esperienza dei responsabili della gestione e degli organismi di controllo rende auspicabili norme comuni.

Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuterà entro la metà del 1999 l'applicazione da parte degli Stati membri delle 22 schede esistenti, al fine di stabilire quali sarebbe utile mantenere con forma giuridica nel prossimo periodo di programmazione.

D'altro canto, in questi ultimi anni due aspetti particolari hanno posto problemi di carattere gestionale: la delocalizzazione di investimenti produttivi per i quali erano stati precedentemente concessi aiuti pubblici all'installazione e le privatizzazioni di infrastrutture sovvenzionate al momento della loro costruzione. In questi due casi, pur senza rimettere in causa le regole del mercato, gli Stati membri e la Commissione dovranno accertarsi, in base a disposizioni normative più precise e più semplici, che gli aiuti dei Fondi non vengano distolti, per un periodo stabilito (5 anni) dal loro obiettivo iniziale e non procurino vantaggi indebiti. Potrebbero fruire di questi vantaggi indebiti imprese che procedano prematuramente alla delocalizzazione di una produzione per la quale esse avevano ricevuto un aiuto per la creazione di posti di lavoro durevoli oppure imprese che procedano all'acquisto di attrezzature a condizioni che possono lasciar supporre un aiuto implicito. Un problema analogo potrebbe anche riguardare enti pubblici che, a seguito della vendita di una infrastruttura, ne traessero un vantaggio finanziario utilizzato per fini differenti da quelli previsti inizialmente dai Fondi strutturali.

3. Sviluppo dell'ingegneria finanziaria

Nell'Agenda 2000 la Commissione ha indicato che, a seguito di talune critiche, formulate tra l'altro dalla Corte dei conti, l'effetto moltiplicatore delle risorse strutturali dev'essere potenziato mediante forme d'intervento diverse dalle sole sovvenzioni. La maggiore efficacia finanziaria viene perseguita per meglio rispondere alle esigenze economiche e tener conto della redditività dei progetti in funzione delle entrate nette normalmente previste, il che consentirà inoltre di aumentare la cooperazione con la BEI e il FEI. A tal fine vengono proposte tre modifiche regolamentari:

- il regolamento generale precisa che in fase di attuazione delle misure la partecipazione dei Fondi può assumere forme diverse dall'aiuto diretto: aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, premio di garanzia, assunzione di partecipazioni ecc.;
- il regolamento prevede inoltre una più ampia modulazione delle aliquote d'intervento, precisando le disposizioni specifiche da applicare alle infrastrutture generatrici di introiti considerevoli e agli investimenti nelle imprese. Per promuovere il più possibile il ricorso a

contributi privati per il finanziamento di progetti sovvenzionati dai Fondi (partenariato pubblico-privato), e a fini di trasparenza nei confronti dell'autorità di gestione nell'ambito della programmazione decentrata, si propongono aliquote d'intervento ridotte per queste due categorie di investimenti. Per quanto riguarda le infrastrutture, gli "introiti considerevoli" potrebbero essere definiti indicativamente come entrate nette pari almeno al 25% dell'importo totale dell'investimento in questione. Il regolamento incentiva inoltre l'utilizzazione di una quota dell'aiuto comunitario sotto forma diversa dall'aiuto diretto;

- in deroga alla norma generale, i grandi progetti, ormai sempre presenti all'interno dei programmi, saranno oggetto di un'approvazione specifica che consenta di verificare ex ante sia la loro conformità con gli obiettivi del programma e le politiche comunitarie sia la loro struttura finanziaria, compresa l'aliquota d'intervento più opportuna, tenendo debito conto eventualmente delle entrate previste, se necessario in consultazione con la BEI.

4. Piena integrazione della valutazione

Fondandosi sull'applicazione generalizzata della valutazione negli Stati membri durante i periodi di programmazione precedenti, dev'essere confermato e potenziato il ruolo ausiliario della valutazione nell'ambito delle decisioni sui contributi nazionali e comunitari e della loro corretta gestione. Per svolgere pienamente il suo ruolo operativo, la valutazione deve fondarsi sulla chiara ripartizione delle responsabilità tra i partner e si espliciterà inserendo a pieno titolo la valutazione ex ante nell'elaborazione dei piani e nella quantificazione degli obiettivi da raggiungere, elaborando sistematicamente valutazioni intermedie a complemento delle riprogrammazioni e procedendo a valutazioni ex post per far fruttare l'esperienza acquisita.

In fase di preparazione dei piani, gli insegnamenti delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti contribuiranno a diffondere le buone prassi e ad aumentare la redditività socioeconomica delle spese pubbliche.

5. Un nuovo strumento di efficacia: la riserva per realizzazioni efficienti

La ripartizione a metà percorso della riserva per realizzazioni efficienti è destinata ad aumentare l'efficacia con la quale ciascun programma operativo o DOCUP utilizza i mezzi finanziari a sua disposizione per realizzare sia gli obiettivi prefissati che un effettivo impatto economico aggiuntivo. La riserva intende promuovere la migliore utilizzazione possibile delle risorse pubbliche nazionali e comunitarie.

A tal fine, la riserva per realizzazioni efficienti verrà ripartita, su proposta della Commissione, tra i programmi operativi e i DOCUP giudicati efficienti o molto efficienti in base ad un numero limitato di indicatori quantificabili e verificabili in corso di realizzazione rispetto a standard di efficienza prestabiliti.

Verranno definiti gli indicatori per garantire che gli interventi attuino gli obiettivi previsti (programmazione di qualità), che siano predisposti meccanismi amministrativi adeguati a garantire la corretta gestione delle azioni avviate (sorveglianza, controllo, selezione dei progetti e valutazione), che gli importi mobilitati vengano spesi al ritmo previsto dai programmi (utilizzo dei finanziamenti) e che si persegua un effetto moltiplicatore sui capitali privati.

La percentuale definita della riserva da assegnare ai programmi efficienti e molto efficienti è fissata in base ai risultati della verifica dell'addizionalità a metà percorso. La quota spettante ai programmi degli Stati membri che non abbiano rispettato gli impegni per quanto riguarda l'addizionalità verrà ridotta a vantaggio degli altri programmi selezionati.

6. Ruolo dei comitati consultivi e di gestione

La Commissione propone la conferma dei cinque comitati attuali (comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, comitato del FSE, comitato di gestione per le strutture agricole e lo sviluppo rurale, comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura e comitato di gestione per le iniziative comunitarie), in quanto una loro riduzione - pur auspicabile - si scontra con vincoli giuridici che il regolamento generale sui Fondi non può risolvere da solo.

D. Migliori controlli

Altra contropartita dell'attuazione decentrata è il miglior controllo sugli interventi dei Fondi strutturali negli Stati membri.

1. Meccanismi di controllo affidabili

Presupposto di migliori controlli è la definizione più chiara delle responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda i controlli. Nell'ottica dei lavori preparatori sfociati nell'adozione da parte della Commissione di un regolamento in materia, e fatte salve le competenze istituzionali della Commissione, la chiarezza assoluta sul principio della responsabilità primaria degli Stati membri costituisce il presupposto dell'efficacia e della regolarità della gestione finanziaria, nonché del buon esito dell'opera di prevenzione, accertamento e correzione delle irregolarità. In tutte le fasi della programmazione la Commissione prevede disposizioni specifiche che le consentono di verificare il rispetto di tali esigenze. Qualora vengano rilevate carenze o irregolarità la Commissione può fare ricorso a rettifiche finanziarie.

La Commissione intende inoltre potenziare il nesso tra la sorveglianza dei programmi, la gestione finanziaria e i controlli. Come per i dispositivi di sorveglianza e di valutazione, essa chiederà agli Stati membri garanzie per quanto riguarda l'efficacia dei rispettivi dispositivi di gestione e di controllo; dal canto suo avrà facoltà di sospendere il rimborso delle spese qualora sia compromessa l'efficacia o la regolarità delle spese o dei programmi. Riunioni periodiche tra i servizi responsabili della gestione e i servizi di controllo della Commissione e degli Stati membri o delle regioni garantiranno che l'efficacia

dell'attuazione sia conforme agli obiettivi dei programmi, alle politiche comunitarie e ai principi di una corretta gestione finanziaria.

Tutti questi principi sono già stati oggetto di un lungo dibattito con gli Stati membri nell'ambito dell'esercizio SEM 2000, in particolare in fase di preparazione del regolamento di applicazione n. 2064/97 della Commissione relativo all'attuazione dell'attuale articolo 23 del regolamento di coordinamento n. 4253/88.

2. Rettifiche finanziarie operative

Dal proseguimento del regime attuale emerge l'esigenza di chiarire e potenziare talune disposizioni relative alle rettifiche finanziarie, al fine di renderle più operative.

Analogamente a quanto previsto in materia di controllo, è opportuno ribadire il principio secondo cui la responsabilità primaria delle necessarie rettifiche finanziarie da apportare in caso di errore od irregolarità accertati spetta agli Stati membri. Qualora uno Stato membro effettui tali rettifiche, il contributo comunitario in questione deve poter essere riutilizzato per altre misure all'interno dello stesso programma.

Come avviene attualmente, quando uno Stato membro non effettua le rettifiche conseguenti a violazioni della normativa comunitaria, irregolarità o errori, oppure il contributo comunitario non è più giustificato, in tutto o in parte, oppure carenze dei meccanismi di gestione o di controllo comportano irregolarità sistematiche, spetta alla Commissione procedere alle rettifiche debitamente giustificate. Lo Stato membro interessato avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito. In linea di massima, le rettifiche verranno operate detraendo i corrispondenti importi dall'aiuto disponibile per lo Stato membro in questione. La rettifica potrà riguardare esclusivamente l'irregolarità accertata od essere estesa qualora l'infrazione o l'irregolarità derivi da una carenza a livello più generale dei meccanismi di gestione o di controllo.

Infine, continueranno a risultare necessarie rettifiche finanziarie per irregolarità che non hanno un controvalore finanziario preciso (ad esempio in caso di inosservanza di un aspetto particolare della normativa comunitaria).

Parte terza
I regolamenti specifici relativi a ciascun Fondo

A. FESR

Secondo la logica generale della sua proposta, la Commissione propone che il regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale contenga esclusivamente le disposizioni specifiche ad esso relative, ossia il suo campo di applicazione. Si precisa che, trattandosi di un Fondo già collaudato nel corso dell'ultimo decennio, la Commissione non propone modifiche radicali, bensì la precisazione di taluni aspetti.

Nell'ambito delle sue finalità ridefinite - la promozione della coesione economica e sociale - il FESR deve continuare a cofinanziare quattro tipi di interventi: investimenti produttivi; investimenti nel settore delle infrastrutture, differenziati in base al tipo di regione; misure a favore dello sviluppo endogeno; azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica.

Viene data particolare rilevanza all'accesso alle nuove tecniche di ingegneria finanziaria e ai servizi zonali, al fine di disporre di strumenti più adatti all'innovazione nel campo degli investimenti nelle imprese e delle iniziative locali di sviluppo e di occupazione. Ciò potrebbe essere particolarmente utile per lo sviluppo endogeno.

Ai finanziamenti FESR si deve ricorrere per rispondere alle esigenze di sviluppo delle regioni nell'ambito degli interventi prioritari comunitari. Per tale motivo la proposta di regolamento specifica una serie di campi d'intervento del FESR: ambiente produttivo, ricerca e sviluppo tecnologico, tutela e miglioramento dell'ambiente, sviluppo economico locale, parità di opportunità e cooperazione europea nel campo dello sviluppo regionale.

Infine, il regolamento relativo al FESR dovrebbe definire il campo d'intervento specifico delle azioni innovatrici da esso sostenute, al fine di integrare i programmi finanziati a titolo degli obiettivi prioritari dei Fondi.

B. FSE

Nesso con il regolamento generale

Il regolamento relativo al Fondo sociale europeo (FSE) rispetta la logica complessiva dei regolamenti relativi ai Fondi strutturali illustrata nell'introduzione. Nel contesto del regolamento generale, il regolamento FSE stabilisce una serie di disposizioni specifiche riguardanti esclusivamente tale Fondo.

Contesto politico

Nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali, il ruolo del FSE è ridefinito in base al nuovo titolo sull'occupazione introdotto dal trattato di Amsterdam, alla strategia occupazionale elaborata sin dal Consiglio europeo di Essen e alla nuova prassi - avviata dal Consiglio in previsione del trattato di Amsterdam - di elaborare con cadenza annuale piani d'azione nazionali per l'occupazione. L'applicazione del FSE deve inoltre essere sufficientemente flessibile per poter tener conto dell'ampia gamma di politiche, prassi ed esigenze nazionali in materia di occupazione e sviluppo delle risorse umane. Date le premesse, e considerato che il

regolamento ha validità settennale, viene data in questa fase una definizione relativamente ampia di “misure sovvenzionabili”, al fine di favorire un aggancio efficace con gli orientamenti annuali in materia di occupazione e garantire che ogni Stato membro possa individuare categorie adatte di finanziamento.

Questa impostazione è caratterizzata in generale dalla ricerca dell'addizionalità connessa alla politica più che al programma o al progetto e dalla volontà di individuare le modalità secondo cui gli Stati membri propongono di utilizzare i contributi FSE al fine di potenziare, migliorare o modificare radicalmente le rispettive politiche sull'occupazione e le risorse umane conformemente agli orientamenti in materia di occupazione contenute nel trattato di Amsterdam.

È fondamentale garantire un'articolazione adeguata tra questo quadro giuridico generale del FSE e i suoi nessi con la strategia e gli orientamenti in materia di occupazione, da un lato, e le modalità operative del finanziamento regionalizzato del FSE, dall'altro. La Commissione persegue un'impostazione integrata dei tre obiettivi dei Fondi strutturali e un significativo potenziamento del coordinamento tra gli interventi dei Fondi, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane.

La rilevanza di quest'ultima tematica è tale che non può prescindere da una strategia globale, nazionale ed europea; gli accordi tra gli Stati membri e la Commissione relativi all'obiettivo 3 costituiranno un riferimento importante per la definizione delle azioni specifiche in materia di risorse umane nell'ambito degli obiettivi 1 e 2.

Campi d'intervento del FSE

Il FSE opera nei seguenti cinque settori:

Politiche attive del mercato del lavoro per combattere la disoccupazione

Lotta all'esclusione sociale

Istruzione e formazione continua per aumentare le possibilità occupazionali

Previsione e promozione dei mutamenti socioeconomici

Pari opportunità

Ci si propone di garantire un livello minimo di partecipazione del Fondo sociale nei cinque campi d'intervento e di consentire allo stesso tempo a ciascuno Stato membro di decidere le proprie priorità per quanto riguarda gli investimenti FSE. La ripartizione esatta tra i cinque campi d'intervento deve tener conto della valutazione *ex ante* nonché dei contributi disponibili per gli obiettivi del programma. Il progetto di regolamento propone un livello minimo di investimenti nell'ambito del quarto e quinto settore suddetti.

Viene attribuita particolare rilevanza agli interventi politici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e e), ossia al miglioramento dei dispositivi di previsione e promozione dei mutamenti socioeconomici e al potenziamento della presenza delle donne sul mercato del lavoro. In pratica, a ciascuno dei due campi d'intervento politico dovrebbe essere destinato indicativamente almeno il 15% delle risorse disponibili dei Fondi.

Gli Stati membri devono garantire che i contributi FSE vengano investiti in modo finalizzato, onde poterne verificare chiaramente l'impatto e la trasparenza. Questi ultimi elementi non

possono essere decisi a livello di misure, bensì verranno definiti a livello di risultati della negoziazione. In tal modo gli Stati membri saranno in grado di selezionare attentamente le misure più adatte alla loro situazione particolare e al contempo conformi alla strategia e alle priorità in materia di occupazione concordate a livello europeo tra gli Stati membri e la Commissione.

Si otterrà per ciascuno Stato membro un “quadro di riferimento” definito nell’ambito della programmazione nazionale a titolo dell’obiettivo 3 oppure del relativo Quadro comunitario di sostegno (con un’eventuale programmazione regionale). Tale quadro di riferimento stabilirà: (i) la ripartizione dei contributi tra i cinque obiettivi politici; (ii) una serie precisa di priorità di spesa all’interno delle cinque categorie; (iii) i meccanismi per individuare a fini di sorveglianza e di valutazione i risultati precisi e gli output della spesa nell’ambito del programma; (iv) obiettivi che consentano la quantificazione dei risultati (che saranno utilizzati per la ripartizione della riserva a metà percorso).

C. Sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale

Il nuovo regolamento relativo al sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale pone le basi di una politica coerente in questo settore, con l’obiettivo anche di completare la politica di mercato per garantire che la spesa agricola contribuisca meglio all’assetto del territorio e alla protezione della natura. Una quota considerevole del finanziamento delle spese di competenza del FEAOG sarà trasferita dalla sezione “orientamento” alla sezione “garanzia”.

Il testo - che riunisce in un unico quadro tutte le varie misure di sviluppo rurale sovvenzionale dal FEAOG - dà agli Stati membri la possibilità di definire essi stessi le loro priorità e di effettuare le proprie scelte tra le varie misure previste nel regolamento. Queste scelte saranno operate nel quadro di una programmazione globale.

Le disposizioni amministrative e finanziarie del regolamento relativo al sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale corrispondono alle proposte dell’Agenda 2000 sulle misure di sviluppo rurale:

- programmazione nel quadro dei Fondi strutturali nelle regioni beneficiarie di un aiuto a titolo degli obiettivi 1 e 2;
- finanziamento a carico della sezione “garanzia” o “orientamento” del FEAOG, in funzione della misura e della regione.

Le misure relative all’ammodernamento e alla diversificazione seguono un approccio differenziato in base al contesto regionale rispettivo. Nelle regioni ammissibili agli obiettivi 1 e 2, queste misure saranno inserite nei programmi regionali e contribuiranno così al conseguimento degli obiettivi specifici fissati dalla politica di coesione economica e sociale. Per queste disposizioni, il regolamento relativo al sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale rientra nel quadro giuridico generale dei Fondi strutturali, richiamandosi al regolamento generale relativo a questi Fondi.

D. Regolamento specifico sulle azioni strutturali nel settore della pesca

Il regolamento specifico concernente le azioni strutturali nel settore della pesca, contenuto nella presente proposta legislativa, si limita a stabilire la duplice derivazione di tali azioni dalla politica comune della pesca, da un lato, e dalla politica di coesione economica e sociale, dall'altro. A titolo di quest'ultima, le summenzionate azioni contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali.

Le modalità e le condizioni della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni strutturali nel settore della pesca verranno fissate in dettaglio dal Consiglio in un successivo regolamento fondato sull'articolo 43 del trattato. La procedura è identica a quella del 1993, allorché il Consiglio aveva adottato a distanza di qualche mese il regolamento (CEE) n. 2080/93³, al quale si sostituisce il "regolamento specifico pesca" di cui alla presente proposta, e il regolamento (CE) n. 3699/93⁴.

La programmazione delle misure di accompagnamento della ristrutturazione della flotta peschereccia è incompatibile con il carattere esclusivamente "regionale" della programmazione dell'obiettivo 2. Le misure in questione⁵ sono infatti destinate ad attuare i piani di orientamento pluriennali per l'adeguamento dello sforzo di pesca (POP), che fissano con atto legislativo vincolante precisi obiettivi di riduzione delle capacità di pesca, ma a livello di ciascuno Stato membro, senza possibilità di ripartizione regionale. Nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 verrà mantenuta l'impostazione attuale.

Per tale motivo si propone di non inserire nella programmazione dell'obiettivo 2 le misure di accompagnamento della ristrutturazione della flotta peschereccia, per le quali verrà elaborata una programmazione specifica distinta per l'insieme delle regioni non comprese nell'obiettivo 1, ivi incluse le regioni dell'obiettivo 2. Le risorse verranno attinte dal FEAOG, sezione "garanzia". Tutte le altre misure relative al settore (ammodernamento dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti, delle attrezzature portuali, ecc.) saranno oggetto di programmazione nell'ambito dell'obiettivo 2.

Per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo 1, tutte le misure riguardanti il settore, comprese le misure di accompagnamento della ristrutturazione della flotta peschereccia, saranno oggetto di programmazione nell'ambito di tale obiettivo.

Infine, conformemente alla proposta "Agenda 2000", la Comunità potrà intervenire finanziariamente nelle regioni non comprese negli obiettivi 1 e 2, e in ogni comparto del settore, con risorse provenienti dal FEAOG, sezione "garanzia".

³ GU L 193 del 31. 7.1993, pag.1

⁴ GU L 346 del 31.12.1993, pag.1

⁵ Fatto salvo quanto deciderà il Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, rientrano attualmente tra queste misure l'insieme dei premi e degli aiuti versati ai proprietari di pescherecci e gli aiuti a carattere sociale versati ai pescatori vittime della ristrutturazione.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 D,

vista la proposta della Commissione¹,visto il parere conforme del Parlamento europeo²,visto il parere del Comitato economico e sociale³,visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

1. considerando che l'articolo 130 A del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali, mentre l'articolo 130 B prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalità strutturale ("Fondi strutturali"), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;
2. considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti⁵, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁶, deve riesaminare detto regolamento entro il 31 dicembre 1999; che, al fine di assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, è auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94;
3. considerando che in forza dell'articolo 5 del Protocollo n. 6, concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia, dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, detto Protocollo deve essere riesaminato prima del 1999 contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88;
4. considerando che, al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l'azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88; che devono essere definiti come tali lo sviluppo e

1 GU

2 GU

3 GU

4 GU

5 GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

6 GU L 337 del 24.12.1996, pag. 12.

l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione;

5. considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso i Fondi strutturali, la Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un grado elevato di competitività, segnatamente nelle piccole e medie imprese, un alto tasso di occupazione, la parità tra i sessi e un elevato livello di protezione e miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare contribuire ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne, e ad inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali;
6. considerando che il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") contribuisce principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali;
7. considerando che i compiti del Fondo sociale europeo ("FSE") devono essere adeguati al fine di tener conto e di consentire l'attuazione della strategia europea per l'occupazione;
8. considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi strutturali tiene conto anche della componente strutturale della politica comune della pesca, politica strutturale a pieno titolo; che occorre proseguirne l'attuazione nell'ambito dei Fondi strutturali attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca ("SFOP");
9. considerando che la Comunità si è impegnata in una riforma della politica agricola comune che implica misure strutturali e misure di accompagnamento a favore dello sviluppo rurale; che, in quest'ambito, il FEAOG, sezione "orientamento" deve continuare a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasformazione e smercio dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali; che è opportuno che il FEAOG, sezione "garanzia" contribuisca alla realizzazione dell'obiettivo prioritario della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. [...] del Consiglio, [relativo al sostegno del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) allo sviluppo rurale⁷];
10. considerando che le norme specificamente applicabili a ciascun Fondo saranno precisate nelle decisioni d'applicazione adottate a norma dell'articolo 43, dell'articolo 125 e dell'articolo 130 E del trattato;
11. considerando che è necessario specificare alcuni criteri per definire le regioni e le zone ammissibili; che a tal fine è opportuno ricorrere, per l'individuazione di quelle prioritarie a livello comunitario, al sistema comune di classificazione delle regioni denominato "nomenclatura delle unità territoriali per la statistica ("NUTS")",

predisposto dall'Ufficio statistico delle Comunità europee con la collaborazione degli istituti nazionali di statistica;

12. considerando che è opportuno definire le regioni come regioni in ritardo di sviluppo quelle il cui prodotto interno lordo "pro capite" è inferiore al 75% della media comunitaria; che al fine di assicurare un'efficace concentrazione degli interventi, è necessario che la Commissione applichi scrupolosamente tale criterio basandosi su statistiche oggettive; che devono rientrare nell'obiettivo n. 1, previsto dal presente regolamento, anche le regioni ultraperiferiche e le zone a scarsissima densità di popolazione rientranti, per il periodo 1995-1999, nell'obiettivo n. 6 di cui al Protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
13. considerando che è opportuno raggruppare nella definizione di zone in fase di riconversione economica e sociale le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi; che è necessario assicurare una concentrazione effettiva verso le zone della Comunità maggiormente colpite; che tali zone devono essere determinate dalla Commissione su proposta degli Stati membri e in stretta concertazione con gli stessi;
14. considerando che, al fine di assicurare il carattere comunitario dell'azione dei Fondi, occorre che, nella misura del possibile, le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria e le zone rurali in declino siano determinate sulla base di indicatori oggettivi applicati a livello comunitario; che occorre inoltre che la popolazione interessata da questo obiettivo prioritario rappresenti, a titolo indicativo, circa il 10% della popolazione comunitaria per le zone industriali, il 5% per le zone rurali, il 2% per le zone urbane e l'1% per le zone di pesca; che, per fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione, la copertura nel 2006 in termini di popolazione dell'obiettivo n. 2, di cui al presente regolamento, comprese le zone che beneficiano del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo n. 1 e che sono conformi ai criteri di ammissibilità relativi all'obiettivo n. 2, non deve risultare ridotta di più di un terzo rispetto alla copertura degli obiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 nel 1999;
15. considerando che, ai fini di un'efficace programmazione, occorre che le regioni in ritardo di sviluppo il cui PIL "pro capite" risulti inferiore al 75% della media comunitaria coincidano con quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato; che, analogamente, è opportuno che, conformemente alla comunicazione⁸ della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e la politica di concorrenza, le zone in fase di mutazione socioeconomica corrispondano il più possibile a quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e che, pertanto, gli Stati membri propongano fondamentalmente come zone aventi i requisiti in forza della riconversione economica e sociale soltanto le zone da essi notificate alla Commissione in forza del medesimo articolo 92, paragrafo 3, lettera c);
16. considerando che l'obiettivo di adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione prevede interventi finanziari nelle regioni e nelle zone non coperte dagli altri due obiettivi prioritari; che tale obiettivo

fornisce altresì un quadro di riferimento volto ad assicurare la coerenza con l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane in uno stesso Stato membro;

17. considerando che le regioni rientranti in un obiettivo prioritario nel 1999 che non sono conformi ai criteri di ammissibilità devono poter beneficiare di un sostegno transitorio, progressivamente più limitato;
18. considerando che occorre prevedere disposizioni relative alla ripartizione delle risorse disponibili; che queste ultime sono oggetto di una ripartizione annuale e che è consentita una concentrazione, fino a concorrenza di circa due terzi di queste risorse, a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, comprese quelle che beneficiano di un sostegno transitorio;
19. considerando che la Commissione deve stabilire ripartizioni indicative del 90% degli stanziamenti d'impegno disponibili per gli obiettivi prioritari basandosi integralmente su criteri oggettivi appropriati; che il 10% degli stanziamenti non assegnati nell'ambito di tali ripartizioni indicative deve formare oggetto di un'attribuzione successiva da parte della Commissione;
20. considerando che il 5% del totale degli stanziamenti d'impegno disponibili è riservato alle iniziative comunitarie e l'1% alle azioni innovatrici e all'assistenza tecnica;
21. considerando che, ai fini della programmazione, gli stanziamenti disponibili dei Fondi strutturali devono essere indicizzati in maniera forfettaria e che, ove del caso, tale indicizzazione deve essere oggetto di un adeguamento tecnico prima del 31 dicembre 2003;
22. considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali del 1988 devono continuare ad indirizzare le attività dei Fondi fino al 2006; che l'esperienza ha mostrato la necessità di apportarvi miglioramenti al fine di accrescerne semplicità e trasparenza, e che, in particolare, la ricerca di efficacia deve essere considerata un principio fondamentale;
23. considerando che l'efficacia e la trasparenza delle attività dei Fondi strutturali esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità e che queste responsabilità devono essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo; che, in applicazione del principio di sussidiarietà e ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo spetta in primo luogo agli Stati membri;
24. considerando che l'azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri o è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo significativo, occorre rafforzare la concertazione; che quest'ultima interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della parità tra uomini e donne, le parti economiche e sociali e gli altri organismi competenti; che è opportuno associare tutte le parti coinvolte nella preparazione, sorveglianza e valutazione degli interventi;
25. considerando che occorre definire il processo di programmazione a partire dalla sua concezione fino al beneficiario finale, e che negli Stati membri tale processo deve

- essere agevolato mediante orientamenti decisi dalla Commissione al fine di presentare le priorità comunitarie relative all'azione dei Fondi strutturali;
26. considerando che la programmazione deve curare il coordinamento dei Fondi strutturali tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la BEI; che tale coordinamento è inoltre inteso a determinare una combinazione di sovvenzioni e prestiti;
 27. considerando che le attività dei Fondi e le operazioni che questi contribuiscono a finanziare devono essere compatibili con le altre politiche comunitarie e rispettare la normativa comunitaria; che a tal fine devono essere previste disposizioni particolari;
 28. considerando che è opportuno semplificare i criteri e le modalità di verifica e di attuazione del principio di addizionalità;
 29. considerando che occorre semplificare il sistema di programmazione applicando un periodo di programmazione unico di sette anni; che a tal fine occorre limitare le forme e il numero degli interventi, riconducendoli di norma ad un intervento integrato per regione, generalizzando il ricorso ai documenti unici di programmazione nell'ambito di taluni obiettivi prioritari e inserendo i grandi progetti e le sovvenzioni globali nelle altre forme d'intervento;
 30. considerando che al fine di potenziare una strategia integrata di sviluppo pur tenendo conto delle specificità regionali occorre curare la coerenza tra le azioni dei vari Fondi e le priorità comunitarie, la strategia per l'occupazione, le politiche economiche e sociali degli Stati membri, nonché le rispettive politiche regionali;
 31. considerando che, per accelerare e semplificare le procedure di programmazione, è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione e quelle degli Stati membri; che a tal fine occorre prevedere che la Commissione adotti, su proposta degli Stati membri, le strategie e le priorità di sviluppo della programmazione, nonché la partecipazione finanziaria comunitaria e le modalità d'attuazione ad esse connessa, e che gli Stati membri decidano in merito alla loro applicazione; che occorre altresì precisare il contenuto delle diverse forme d'intervento;
 32. considerando che l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali ad opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla sana gestione finanziaria e al suo controllo;
 33. considerando che la Commissione deve poter approvare, se necessario d'intesa con la BEI, i grandi progetti di investimento superiori a un dato volume finanziario, al fine di valutare il loro impatto e l'impiego previsto delle risorse comunitarie;
 34. considerando che è opportuno che le azioni intraprese nell'ambito degli obiettivi prioritari siano integrate da azioni di interesse comunitario intraprese su iniziativa della Commissione;
 35. considerando che le iniziative comunitarie devono essere destinate alla promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (con finanziamenti del FESR), allo sviluppo rurale (con finanziamenti del FEAOG, sezione "orientamento") e allo sviluppo delle risorse umane in un contesto di pari opportunità

(con finanziamenti del FSE); che occorre vegliare alla coerenza della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con le azioni condotte a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio⁹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96¹⁰;

36. considerando che i Fondi strutturali devono sostenere la realizzazione di studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuoverne un'applicazione semplice e trasparente e pratiche innovative;
37. considerando che per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate; che occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali; che, ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate consistenti quelle che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell'investimento di cui trattasi;
38. considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; che occorre tuttavia specificare l'ammissibilità delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la perennità degli investimenti; che conseguentemente, per garantire efficacia ed incidenza durevole all'azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un'operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante, tale da sviare l'operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale;
39. considerando che occorre semplificare le norme e le procedure di impegno e pagamento; che a tal fine gli impegni di bilancio devono essere effettuati ogni anno in un'unica volta, conformemente alle prospettive finanziarie pluriennali e al piano di finanziamento degli interventi, mentre i pagamenti devono essere corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spese effettuate; che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli interessi eventualmente prodotti dall'anticipo costituiscono risorse dello Stato membro interessato e che, per aumentare l'efficacia dei Fondi, devono essere destinati ai medesimi fini dell'anticipo stesso;
40. considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, accertando la giustificazione e la certificazione delle spese e definendo condizioni di pagamento vincolate all'osservanza delle fondamentali responsabilità in materia di sorveglianza della programmazione, di controllo finanziario e di applicazione del diritto comunitario;

⁹ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

¹⁰ GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5.

41. considerando che al fine di garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie occorre migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese; che è a tal fine opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le proprie previsioni circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni d'ufficio;
42. considerando che nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 ogni riferimento all'euro deve essere inteso in linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) [.../98] del Consiglio¹¹;
43. considerando che una delle garanzie dell'efficacia dei Fondi strutturali è data dall'efficienza della sorveglianza; che occorre migliorare quest'ultima precisando le responsabilità in materia; che occorre in particolare distinguere le funzioni di gestione da quelle di sorveglianza;
44. considerando che per ciascun intervento occorre designare un'autorità di gestione unica e precisarne le competenze; che queste ultime riguardano principalmente la raccolta delle informazioni sui risultati e la loro trasmissione alla Commissione, la corretta esecuzione finanziaria, l'organizzazione della valutazione e il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e di diritto comunitario; che in quest'ambito occorre prevedere riunioni regolari tra la Commissione e l'autorità di gestione per la sorveglianza dell'intervento;
45. considerando che occorre specificare che il comitato di sorveglianza è un'istanza nazionale incaricata di seguire l'intervento, verificarne la gestione da parte dell'autorità preposta, assicurare il rispetto dei suoi orientamenti e delle sue modalità di attuazione, nonché esaminarne la valutazione;
46. considerando che gli indicatori e le relazioni annuali di esecuzione sono essenziali ai fini della sorveglianza e che occorre definirli con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità della programmazione;
47. considerando che, per garantire un'esecuzione efficiente e regolare, occorre specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle infrazioni del diritto comunitario;
48. considerando che, ferme restando le attuali prerogative della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre potenziare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore, prevedendo in particolare regolari consultazioni nel cui ambito vengano esaminate le misure adottate dagli Stati membri e la Commissione possa, ove del caso, richiedere misure correttive;
49. considerando che occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di sanzione e rettifica di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri;

¹¹ G U L

50. considerando che l'efficacia e l'impatto delle attività dei Fondi strutturali dipendono da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e che occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione;
51. considerando che occorre valutare gli interventi in vista della loro preparazione e adozione, della loro revisione intermedia e di una stima del loro impatto, nonché integrare tale valutazione nella sorveglianza degli interventi; che a tal fine occorre definire gli obiettivi e il contenuto di ciascuna delle fasi di valutazione e migliorare la valutazione della situazione ambientali e della parità tra uomini e donne;
52. considerando che la valutazione intermedia e l'accantonamento in una riserva di una parte degli stanziamenti consente di assegnare stanziamenti supplementari in funzione dell'efficacia degli interventi e che tale assegnazione deve essere basata su criteri oggettivi, semplici e trasparenti che consentano di tener conto dell'efficienza, della gestione e dell'esecuzione finanziaria;
53. considerando che è opportuno presentare una relazione triennale sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e che tale relazione dovrebbe contenere un'analisi della situazione e dello sviluppo economico e sociale delle regioni della Comunità;
54. considerando che per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile; che tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi;
55. considerando che occorre definire le modalità relative al funzionamento dei comitati chiamati ad assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;
56. considerando che occorre precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati membri nelle more della definizione dei piani e degli interventi sulla base del nuovo sistema.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Obiettivi

L'azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ("FEAOG"), sezione "garanzia", la Banca europea per gli investimenti ("BEI") e gli altri strumenti finanziari esistenti è volta al conseguimento degli obiettivi generali enunciati dagli articoli 130 A e 130 C del trattato. I

Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno nel proprio ambito, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti:

- 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo (in prosieguo: "l'obiettivo n. 1");
- 2) favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (in prosieguo: "l'obiettivo n. 2");
- 3) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (in prosieguo: "l'obiettivo n. 3"), il quale prevede interventi finanziari in regioni o zone non interessate dagli obiettivi n. 1 e n. 2 e fornisce un quadro di riferimento politico per l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali.

Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, in particolare con il rafforzamento della competitività e dell'innovazione, segnatamente nelle piccole e medie imprese, con lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, con la tutela e il miglioramento dell'ambiente e con l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne.

Articolo 2

Mezzi e compiti

1. Ai sensi del presente regolamento, per "Fondi strutturali" si intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il FEAOG, sezione "orientamento" e lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (in prosieguo: "i Fondi").
2. Conformemente agli articoli 39, 123 e 130 del trattato, i Fondi contribuiscono, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, al conseguimento degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo schema seguente:
 - a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione "orientamento" e SFOP,
 - b) obiettivo n. 2: FESR, FSE e SFOP,
 - c) obiettivo n. 3: FSE.
3. Il FEAOG, sezione "garanzia" contribuisce al conseguimento dell'obiettivo n. 2 in applicazione del regolamento (CE) n. .../98 del Consiglio [relativo al sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale].
4. I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e promuovono le azioni innovatrici e l'assistenza tecnica.

Le misure di assistenza tecnica sono attuate nell'ambito della programmazione definita dagli articoli da 12 a 26, oppure su iniziativa della Commissione, conformemente all'articolo 22.

5. Le altre risorse del bilancio comunitario che possono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente quelle destinate alle altre iniziative a finalità strutturale e al Fondo di coesione.

La Commissione e gli Stati membri vegliano a che l'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di occupazione, parità tra uomini e donne, politica sociale, politiche dell'istruzione e della formazione professionale, politica agraria comune, politica comune della pesca, trasporti, energia e reti transeuropee, e a che le esigenze di tutela ambientale rientrino organicamente nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi.

6. La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente al proprio statuto.

Gli altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente il Fondo europeo per gli investimenti e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (prestiti, garanzie) (in prosieguo: "gli altri strumenti finanziari").

CAPO II

REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI

Articolo 3

Obiettivo n. 1

1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II), il cui prodotto interno lordo (PIL) "pro capite", misurato sulla base delle parità di potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni disponibili, è inferiore al 75% della media comunitaria.

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie) e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999.

2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, definisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1.

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 4

Obiettivo n. 2

1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono zone aventi problemi strutturali di riconversione economica e sociale, e la cui popolazione o superficie sono significative. Esse comprendono le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone della Comunità più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti:
 - a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6;
 - b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
 - c) necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, comprese le zone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88.

La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6.

3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano:
 - a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di ciascuna di tali regioni, conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
 - b) le altre zone maggiormente colpite secondo i criteri di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, per la cui applicazione gli Stati membri possono assumere come base di riferimento anche le specifiche realtà incidenti sul tasso effettivo di attività o di occupazione della popolazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte.

4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e tenendo conto delle priorità nazionali, definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2.

Le zone industriali e rurali conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50% della popolazione della zona in cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive.

5. Le zone industriali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

- a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrati negli ultimi tre anni;
- b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;
- c) flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b).

6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

- a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km², oppure tasso di occupazione in agricoltura rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;
- b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrati negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985.

7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate conformi ad almeno uno dei criteri seguenti:

- a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;
- b) elevato livello di indigenza, comprese condizioni abitative precarie;
- c) situazione ambientale particolarmente degradata;
- d) elevato tasso di criminalità;
- e) basso livello d'istruzione della popolazione.

8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore della pesca rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo, e che sono confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in detto settore.

9. L'intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie significative, che rientrino in una delle seguenti tipologie:
- a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
 - b) zone rurali aventi gravi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento della popolazione attiva del settore agricolo;
 - c) zone che hanno o che corrono il rischio di avere un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di un'attività determinante nei settori agricolo, industriale o dei servizi.
10. Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2.
11. L'elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 5

Obiettivo n. 3

I finanziamenti a titolo dell'obiettivo n. 3 concernono le zone cui non si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

Sostegno transitorio

1. In deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.

All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione definisce, secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.

Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo comma continuano a beneficiare, nel 2006, esclusivamente del sostegno del FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione "orientamento", nell'ambito del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano a titolo transitorio del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.

Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno del FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 e del FEAOG, sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nell'intera Comunità.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7

Risorse e concentrazione

1. Le risorse disponibili per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999, ammontano a 218,4 miliardi di euro per il periodo 2000-2006.

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato.

2. Uno sforzo significativo di concentrazione delle risorse di bilancio viene attuato a favore delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1. Le risorse disponibili per impegni a favore di tali regioni rappresentano all'incirca i due terzi degli stanziamenti totali dei Fondi.
3. La Commissione determina, in base a procedure trasparenti, a ripartizioni indicative per Stato membro del 90% degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione di cui agli articoli da 12 a 18, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più dei criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 e cioè popolazione ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione.

Per l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità di problemi quali l'emarginazione sociale, il livello d'istruzione e di formazione e la presenza delle donne sul mercato del lavoro.

Tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio. Le assegnazioni in parola sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma. La ripartizione annuale di questi stanziamenti ha carattere decrescente.

4. Il 10% degli stanziamenti d'impegno, non assegnato all'atto delle ripartizioni indicative di cui al paragrafo 3, formano oggetto di un'assegnazione in fase intermedia effettuata dalla Commissione conformemente all'articolo 43.
5. Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 5% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo è destinato al finanziamento delle iniziative comunitarie.

L'1% degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento di azioni innovatrici e dell'assistenza tecnica, quali definite agli articoli 21 e 22.

6. In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio comunitario, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indicizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in ragione del 2% annuo.

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosi sugli ultimi dati economici disponibili, riesamina ove necessario l'indicizzazione delle dotazioni previste per il 2004, 2005 e 2006, a titolo di adeguamento tecnico. Lo scostamento rispetto alla programmazione iniziale è imputato all'importo di cui al paragrafo 4.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

Complementarità e concertazione

1. L'azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali omologhe o vi contribuisce. Essa si fonda su una stretta concertazione (in prosieguo: "la concertazione"), tra la Commissione, lo Stato membro e i soggetti seguenti:
 - a) le autorità regionali e locali e le altre autorità competenti;
 - b) le parti economiche e sociali;
 - c) gli altri organismi competenti.

Spetta a ciascuno Stato membro, nell'ambito del proprio sistema istituzionale, giuridico e finanziario, scegliere e designare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro di cui al primo comma, favorendo il massimo coinvolgimento, anche, ove del caso, degli organismi attivi nel campo dell'ambiente e della promozione della parità tra uomini e donne.

Tutte le parti designate sono parti che perseguono una finalità comune (in prosieguo: "le parti").

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti vengano coinvolte; tale coinvolgimento si opera in tutte le fasi della programmazione, al pertinente livello territoriale. La concertazione verte sulla preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà e salve le competenze della Commissione, la responsabilità per l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al pertinente livello territoriale.
4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione affinché l'utilizzazione dei fondi comunitari sia conforme a principi di sana gestione finanziaria.

5. Ogni anno la Commissione consulta le parti sociali organizzate a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.

Articolo 9

Programmazione e coordinamento

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) “programmazione”, il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare su base pluriennale l’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1;
 - b) “piano”, l’analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all’articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i relativi obiettivi specifici e le risorse finanziarie indicative ivi afferenti;
 - c) “quadro comunitario di sostegno”, il documento approvato dalla Commissione previa valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie; tale documento comporta una ripartizione in assi prioritari e viene attuato tramite uno o più programmi operativi;
 - d) “interventi”, le seguenti forme d’intervento dei Fondi:
 - i) il programma operativo o il documento unico di programmazione;
 - ii) il programma di iniziativa comunitaria;
 - iii) il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovatrici;
 - e) “programma operativo”, il documento approvato dalla Commissione ai fini dell’attuazione di un quadro comunitario di sostegno ed implicante un insieme coerente di assi prioritari costituiti da misure pluriennali, per la realizzazione dei quali è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assunto in carico da più Fondi;
 - f) “documento unico di programmazione”, un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo;
 - g) “asse prioritario”, ciascuna delle priorità della strategia adottata nell’ambito di un quadro comunitario di sostegno o di un intervento, cui si accompagna una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari, le pertinenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici;

- h) “misura”, lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni; è una misura ogni regime di aiuto ai sensi dell’articolo 92 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri;
 - i) “operazione”, ogni progetto od iniziativa realizzato ad opera dei beneficiari finali degli interventi;
 - j) “beneficiari finali”, gli enti o imprese pubblici o privati responsabili di commissionare le operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 92 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti.
2. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare ai livelli seguenti:
- a) degli orientamenti di cui al paragrafo 4;
 - b) dei quadri comunitari di sostegno;
 - c) della programmazione finanziaria e dell’attuazione degli interventi;
 - d) della sorveglianza e della valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo.
3. La Commissione provvede, nel rispetto della concertazione, al coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro.

Nell’intento di esaltare l’effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate ricorrendo a strumenti finanziari adeguati, gli interventi comunitari sotto forma di sovvenzioni sono opportunamente combinati con i prestiti. Tale combinazione è determinata con la partecipazione della BEI al momento di definire il quadro comunitario di sostegno o il documento unico di programmazione. A tal fine si tiene conto dell’equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

4. La Commissione, prima della presentazione dei piani e prima della revisione intermedia di cui all’articolo 41, definisce alcuni orientamenti che indicano le priorità comunitarie per ciascuno degli obiettivi di cui all’articolo 1. Tali orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri e la Commissione tengono conto di tali orientamenti nel corso delle varie fasi della programmazione.

Articolo 10

Addizionalità

- 1. Per garantire una reale incidenza economica, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituire le spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, dello Stato membro.
- 2. Nei quadri comunitari di sostegno o nei documenti unici di programmazione dell’obiettivo n. 1, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il

livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione.

Nei documenti unici di programmazione degli obiettivi n. 2 e n. 3, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese per una politica attiva a favore del mercato del lavoro che lo Stato membro deve conservare a livello nazionale nel corso del periodo 2000-2006.

Il livello medio annuo delle spese di cui al primo e al secondo comma in linea di massima è pari almeno al livello raggiunto nel periodo di programmazione precedente, coperto dal regolamento (CEE) n. 2053/82.

3. Nel corso del periodo di programmazione l'addizionalità è sottoposta alle tre verifiche seguenti:
- a) una verifica ex-ante, precedente l'emanazione dei quadri comunitari di sostegno o dei documenti unici di programmazione, che serva da riferimento per tutto il periodo di programmazione;
 - b) una verifica intermedia, entro il 31 dicembre 2003, a seguito della quale la Commissione e lo Stato membro possono concordare una revisione del livello di spese strutturali da raggiungere, qualora l'andamento delle entrate pubbliche o dell'occupazione determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si scosti in misura significativa da quello previsto nell'ambito della verifica ex-ante;
 - c) una verifica entro il 31 dicembre 2005.

Lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al momento della presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da effettuare entro il 31 dicembre 2005.

Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione, informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado di mettere in causa la propria capacità di conservare il livello di spesa di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

Compatibilità

Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, in particolare in materia di aiuti di Stato, l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità, tra uomini e donne.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 12

Ambito geografico

1. I piani di sviluppo regionale presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sono di regola riferiti ad una regione di livello NUTS II. Tuttavia gli Stati membri possono presentare un piano globale di sviluppo per l'insieme delle regioni figuranti nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 1, purché il piano comprenda gli elementi indicati all'articolo 15.
2. I piani di riconversione regionale presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 sono in linea di principio riferiti all'insieme delle zone di una stessa regione di livello NUTS II comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4 e all'articolo 6, paragrafo 2. I piani operano una distinzione tra le azioni condotte nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 e quelle condotte in altre parti della medesima regione e devono dimostrare la coerenza delle azioni con le politiche attuate a livello regionale.
3. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per i finanziamenti al di fuori delle regioni o zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 ed assicurano, per l'insieme del territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, salve le specificità regionali.

Articolo 13

Durata e revisione

1. Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni, salvo il disposto dell'articolo 6.

Il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000.

2. I piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione vengono riveduti secondo le disposizioni del presente capo a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 41 e all'assegnazione della riserva per realizzazioni efficienti di cui all'articolo 43.

Essi possono inoltre essere riveduti, secondo le medesime disposizioni, qualora si verificano cambiamenti significativi della situazione socioeconomica, ivi incluso il mercato del lavoro.

Articolo 14

Preparazione e approvazione

1. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 vengono elaborati dalle autorità appositamente designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro e sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previo parere delle parti.

Ogni parte esprime il proprio parere entro un termine che consenta il rispetto della disposizione del terzo comma.

Salvo diversamente convenuto con lo Stato membro interessato, i piani vengono presentati entro tre mesi dalla definizione degli elenchi delle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 4.

2. La Commissione valuta i piani in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, compreso il quadro di riferimento di cui all'articolo 1, punto 3, con gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonché con le politiche comunitarie e l'articolo 40. Essa tiene conto delle modalità di coinvolgimento delle parti e dei pareri espressi nel corso della consultazione di cui al paragrafo 1.

Inoltre la Commissione valuta ciascun piano proposto per l'obiettivo n. 3 in funzione della coerenza tra le azioni previste e il piano nazionale per l'attuazione della strategia europea in materia di occupazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), secondo comma.

3. In base ai piani la Commissione stabilisce, d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 47 a 50, i quadri comunitari di sostegno per l'obiettivo n. 1. La BEI partecipa all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. La Commissione adotta una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi entro sei mesi dal ricevimento del piano o dei piani pertinenti, purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 15.

La Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dallo Stato membro a titolo dell'obiettivo n. 1 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie. Essa adotta, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1 e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutte le informazioni di cui all'articolo 17.

Gli Stati membri possono allegare ai piani le domande di partecipazione finanziaria per i programmi operativi al fine di accelerare l'esame delle domande stesse e l'esecuzione dei programmi. Al momento dell'emanazione del quadro comunitario di sostegno, la Commissione approva, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, anche i programmi operativi presentati contemporaneamente ai piani, a condizione che contengano tutte le informazioni di cui all'articolo 17.

In caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione unica basata su un documento unico di programmazione e comprendente sia

gli elementi di cui agli articoli 16 e 17, sia la partecipazione dei Fondi di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

4. Sulla base dei piani la Commissione elabora, d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 47 a 50, i documenti unici di programmazione per gli obiettivi n. 2 e n. 3. La BEI partecipa all'elaborazione dei documenti unici di programmazione. La Commissione adotta una decisione unica relativa alla partecipazione dei Fondi, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, entro sei mesi dal ricevimento del piano pertinente nel quale figurano tutti gli elementi indicati agli articoli 16 e 17.
5. Entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di programmazione, l'autorità di gestione decide, previo accordo del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 34, gli elementi complementari della programmazione, e li trasmette alla Commissione, entro un mese dalla decisione di quest'ultima e in un solo documento (in prosieguo: "il complemento di programmazione").
6. Le decisioni della Commissione relative al quadro comunitario di sostegno o al documento unico di programmazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione gli trasmette per informazione le decisioni in parola e i quadri comunitari di sostegno da essa approvati.

CAPO II

CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 15

Piani

1. Per quanto concerne l'obiettivo n. 1, qualora l'assegnazione comunitaria sia inferiore o non superi sensibilmente 1 miliardo di euri, gli Stati membri presentano un piano che riunisce in un solo documento gli elementi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e all'articolo 17.

Per gli obiettivi n. 2 e n. 3 gli Stati membri presentano parimenti un piano che riunisce tali elementi in un solo documento.

In ogni caso i piani operano una distinzione tra le dotazioni finanziarie previste per le zone che beneficiano del sostegno transitorio e quelle previste per le altre zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 o n. 2.

2. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 tengono conto degli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonché delle priorità indicate dalle regioni interessate, e sono così strutturati:
 - a) descrivono, quantificandola, la situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, alla riconversione nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 oppure allo sviluppo delle risorse umane e delle politiche per l'occupazione nello Stato membro e nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 3; indicano le

risorse finanziarie mobilitate e i principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

- b) descrivono una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e gli assi principali scelti per lo sviluppo e la riconversione durevole delle varie regioni e zone, comprese le zone rurali, nonché per lo sviluppo delle relative risorse umane o l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e di occupazione; indicano il risultato della valutazione ex-ante di cui all'articolo 40;

Oltre a detti elementi, i piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 curano la coerenza della strategia in materia di occupazione e di sviluppo delle risorse umane su tutto il territorio dello Stato membro interessato, tenendo conto in particolare del piano nazionale per l'attuazione della strategia europea in materia di occupazione; descrivono gli obiettivi qualificanti di tale strategia e i principali mezzi atti a conseguirli;

- c) forniscono indicazioni sull'uso previsto della partecipazione finanziaria dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari; nel caso dell'obiettivo n. 1 tali informazioni sono completate da una tabella finanziaria indicativa globale con un consuntivo delle risorse finanziarie nazionali pubbliche e private e comunitarie che sono previste per ciascuno degli assi principali indicati nel piano; presentano le esigenze prospettate in materia di assistenza tecnica;
 - d) recano i risultati della consultazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, nonché le modalità seguite e le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti.
3. Nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 i piani di sviluppo regionale comprendono tutte le azioni riguardanti la riconversione economica e sociale, lo sviluppo delle risorse umane, tenuto conto del quadro di riferimento indicato all'articolo 1, punto 3, nonché lo sviluppo rurale.

Nel caso di Stati membri al cui intero territorio si applica l'obiettivo n. 1, nei piani figurano gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), secondo comma.

4. Gli Stati membri indicano gli elementi propri a ciascun Fondo, compresa l'entità delle partecipazioni finanziarie richieste, e forniscono raggugli sui programmi operativi previsti, evidenziando in particolare gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure prospettate.

Articolo 16

Quadri comunitari di sostegno dell'obiettivo n. 1

1. Il quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo n. 1 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane conformemente all'articolo 1, punto 3, in particolare quando all'intero territorio di uno Stato membro si applica l'obiettivo n. 1.

2. Ogni quadro comunitario di sostegno comprende quanto segue:

- a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, i loro obiettivi specifici, ove possibile quantificati, la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 40, nonché elementi che attestino la coerenza con gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, con la politica economica, con la strategia per l'occupazione e lo sviluppo delle risorse umane e, se del caso, con le politiche regionali dello Stato membro;
- b) una sintesi, nonché l'indicazione della durata, dei programmi operativi non approvati contestualmente al quadro comunitario di sostegno, con menzione in particolare degli obiettivi specifici e delle priorità stabilite;
- c) un piano di finanziamento indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 27 e 28, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, della BEI e degli altri strumenti finanziari qualora contribuiscano direttamente al piano di finanziamento, nonché l'importo delle dotazioni finanziarie nazionali ammissibili pubbliche e private corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo;

il piano di finanziamento opera una distinzione per gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio;

il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro comunitario di sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, salvo il carattere decrescente di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

- d) una verifica ex ante dell'addizionalità, conformemente all'articolo 10, e le opportune informazioni concernenti la trasparenza dei movimenti finanziari in questione, in particolare di quelli dallo Stato membro interessato alle regioni beneficiarie;
- e) le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno, riguardanti:
 - i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità od organismo responsabile della gestione del quadro comunitario di sostegno, come indicato all'articolo 33;
 - ii) la definizione e l'utilizzazione, in collaborazione con la Commissione, di sistemi informatizzati compatibili di gestione, sorveglianza e valutazione; tali sistemi devono garantire l'efficacia della gestione e l'affidabilità delle informazioni relative all'attuazione e ai risultati, nonché conformarsi agli articoli 35, 41 e 42;
 - iii) le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti;
- f) se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessari per misure preparatorie, di sorveglianza e di valutazione degli interventi.

Articolo 17

Programmi operativi dell'obiettivo n. 1

1. Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo n. 1 sono attuati, di norma, sotto forma di un programma operativo integrato per regione.
2. Ogni programma operativo comprende quanto segue:
 - a) gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro coerenza con il corrispondente quadro comunitario di sostegno, i relativi obiettivi specifici quantificati e la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 40, nonché indicazioni circa la loro coerenza con gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
 - b) la descrizione delle misure previste per attuare gli assi prioritari, compresi gli elementi necessari alla valutazione dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 92 del trattato; se del caso, le misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma operativo;
 - c) un piano di finanziamento che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente all'articolo 27, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo delle dotazioni finanziarie nazionali ammissibili, pubbliche e private, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo;

il piano di finanziamento opera una distinzione per gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio;

il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro comunitario di sostegno è compatibile con le prospettive finanziarie applicabili, salvo il carattere decrescente di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;
 - d) le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto segue:
 - i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità od organismo responsabile della gestione del programma operativo, come indicato all'articolo 33;
 - ii) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;
 - iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione;
 - iv) la definizione e l'utilizzazione, in collaborazione con la Commissione, di sistemi informatizzati compatibili di gestione, sorveglianza e valutazione; tali sistemi devono garantire l'efficacia della gestione e l'affidabilità e disponibilità delle informazioni relative all'attuazione e ai risultati, nonché conformarsi al disposto degli articoli 35, 41 e 42;

- v) la definizione di norme concernenti la mobilitazione e la circolazione degli importi finanziari, atte a garantire la trasparenza dei movimenti finanziari;
- vi) la descrizione delle modalità specifiche di controllo del programma operativo, compresa la designazione delle rispettive competenze e l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di aiuti di Stato;
- vii) la definizione delle rispettive competenze e responsabilità delle parti nella sorveglianza e nella valutazione del programma operativo.

3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:

- a) le misure di attuazione dei pertinenti assi prioritari del programma operativo, la valutazione ex ante conformemente all'articolo 40 e i corrispondenti indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 35;
- b) la definizione delle categorie dei beneficiari finali delle misure;
- c) i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura, incluso il metodo di valutazione ex ante della loro fattibilità;
- d) il piano di finanziamento che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 27 e 28, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo della dotazione finanziaria nazionale ammissibile, pubblica e privata, corrispondente alla partecipazione dei Fondi;

il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 28 e al totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario interessato;

il piano di finanziamento opera una distinzione per gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio;
- e) le misure predisposte per dare adeguata pubblicità al programma operativo, conformemente all'articolo 45.

Qualora più parti partecipino al finanziamento dell'intervento a livello nazionale, regionale, locale o altro, i rispettivi impegni formano oggetto di una convenzione tra gli interessati volta a garantire che i fondi siano resi disponibili con efficienza e in conformità con il piano di finanziamento dell'intervento. La convenzione è allegata al complemento di programmazione.

Articolo 18

Documenti unici di programmazione degli obiettivi n. 2 e n. 3

In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3 formano oggetto di documenti unici di programmazione.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 2 cura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane e lo sviluppo rurale, in tutte le zone cui si applica l'obiettivo n. 2 all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, comprese le zone che beneficiano del sostegno transitorio del FESR.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 3 cura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari a favore dello sviluppo delle risorse umane nelle zone di cui all'articolo 5, comprese le zone che beneficiano del sostegno del FSE a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

CAPO III

INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo 19

Contenuto

1. Le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:
 - a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo e un assetto armonioso ed equilibrato del territorio europeo;
 - b) sviluppo rurale;
 - c) cooperazione transnazionale per nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo nell'accesso al mercato del lavoro.
2. I programmi approvati nell'ambito delle iniziative comunitarie possono interessare altre zone oltre a quelle di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 20

Elaborazione, approvazione e attuazione

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 51 e previa comunicazione per conoscenza al Parlamento europeo, la Commissione decide gli orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Ciascun settore di cui all'articolo 19, paragrafo 1 riceve finanziamenti da un solo Fondo, e cioè, rispettivamente, dal FESR, dal FEAOG orientamento o dal FSE. Per tener conto delle misure necessarie all'attuazione del pertinente programma

d'iniziativa comunitaria, la decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione stabilito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle relative disposizioni specifiche.

3. Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti e sulla valutazione ex ante a norma dell'articolo 40, la Commissione decide i programmi d'iniziativa comunitaria in conformità dell'articolo 27.
4. I programmi d'iniziativa comunitaria vengono riveduti dalla Commissione a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 41.

CAPO IV

AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA

Articolo 21

Azioni innovatrici

1. I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e non oltre lo 0,7% della propria dotazione annuale, azioni innovatrici a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze.

Le azioni innovatrici contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai criteri di una sana gestione finanziaria.

2. Ogni settore cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all'esecuzione del pertinente progetto pilota, la decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione previsto nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche.

Articolo 22

Assistenza tecnica

I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione o per conto della stessa e non oltre lo 0,3% della propria dotazione annuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare quanto segue:

- a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi;
- b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico;
- c) l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione.

Articolo 23

Approvazione delle azioni innovatrici e dell'assistenza tecnica

La Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli articoli 21 e 22 in funzione delle informazioni seguenti:

- a) una descrizione dell'intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimento all'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;
- b) una valutazione ex ante;
- c) gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento e i beneficiari;
- c) il calendario e il piano di finanziamento, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario;
- d) le disposizioni che assicurano un'esecuzione efficace e regolare;
- e) qualsiasi informazione necessaria per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e con gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando le informazioni di cui al primo comma consentono di valutare la domanda.

CAPO V

GRANDI PROGETTI

Articolo 24

Definizione

Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:

- a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
- b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euri.

Articolo 25

Approvazione ed esecuzione

1. Nel corso dell'esecuzione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:
 - a) organismo responsabile dell'attuazione;
 - b) natura dell'investimento, descrizione, costi e ubicazione;

- c) calendario di esecuzione del progetto;
 - d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, e analisi dei rischi; per gli investimenti infrastrutturali, analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso prevedibile di utilizzazione;
 - e) indicazioni sulla validità economica del progetto; per gli investimenti produttivi l'analisi comprende l'indicazione delle prospettive del mercato nel settore interessato e l'analisi della prevedibile redditività del progetto;
 - f) effetti diretti e indiretti sull'occupazione;
 - g) elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga", nonché l'applicazione della normativa comunitaria in materia ambientale;
 - h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, soprattutto in materia di aiuti di Stato;
 - i) per gli investimenti infrastrutturali, impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;
 - j) indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;
 - k) piano di finanziamento e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario.
2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione degli elementi seguenti:
- a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;
 - b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;
 - c) valutazione d'impatto ambientale;
 - d) coerenza con gli assi prioritari del pertinente intervento;
 - e) conformità con le politiche comunitarie;
 - f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;
 - g) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma.
3. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione conferma o modifica il tasso di partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto non giustifichi né in tutto, né in parte la

partecipazione dei Fondi, essa può rifiutare l'integralità o una parte di detta partecipazione.

CAPO VI

SOVVENZIONE GLOBALE

Articolo 26

Sovvenzione globale

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono decidere, di concerto con la Commissione, di affidare ad idonei intermediari, quali enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, l'esecuzione e la gestione di una parte di un intervento (in prosieguo: "sovvenzione globale"), di preferenza nel caso delle iniziative di sviluppo locale.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la Commissione può decidere di ricorrere a una sovvenzione globale per tutto il programma o per una sua parte.

2. Gli intermediari, dotati della solvibilità e capacità amministrativa necessarie, devono essere presenti o rappresentati nella regione interessata, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'esecuzione delle misure previste.
3. Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione relativa alla partecipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di esecuzione dell'intervento definita all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d). Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra l'organismo di gestione e l'ente intermediario interessato.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra la Commissione e l'ente intermediario interessato. Il complemento di programmazione non riguarda la parte dell'intervento rientrante nell'ambito della sovvenzione globale.

4. Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare quanto segue:
 - a) le misure da attuare;
 - b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
 - c) le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione degli interessi eventualmente maturati;
 - d) le modalità di sorveglianza e di valutazione della sovvenzione globale;
 - e) l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, con l'accordo della Commissione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Articolo 27

Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi

1. La Commissione determina, con un'unica decisione, la partecipazione dell'insieme dei Fondi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dal presente regolamento, di regola entro sei mesi dal ricevimento della domanda d'intervento. La decisione opera una distinzione per gli stanziamenti assegnati alle regioni o zone che beneficino del sostegno transitorio.

L'importo massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario dell'intervento.

Una misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della partecipazione finanziaria di un Fondo alla volta.

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1 n. 2 o n. 3 e a titolo di un'iniziativa comunitaria.

2. La partecipazione dei Fondi a programmi operativi deve essere compatibile con il piano di finanziamento definito nel corrispondente quadro comunitario di sostegno.
3. Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi può assumere una delle seguenti forme: aiuto diretto non rimborsabile (in prosieguo: "l'aiuto diretto"), aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio, altro tipo di finanziamento.

Gli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o ad un'altra autorità pubblica sono da queste riassegnati per gli stessi fini.

Articolo 28

Diversificazione dei tassi di partecipazione

1. La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:
 - a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, cui gli interventi si riferiscono,
 - b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio,
 - c) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, come indicato all'articolo 1, secondo comma, segnatamente per l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e

donne, e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché del principio "chi inquina paga",

- d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazionale,
 - e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui trattasi,
 - f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione di risorse pubbliche e private, e ricorso a strumenti finanziari appropriati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.
2. La partecipazione di Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.
3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:
- a) il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n° 1; qualora tali regioni siano situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, la partecipazione comunitaria può, in casi eccezionali debitamente giustificati, ammontare all'80% al massimo del costo totale ammissibile e all'85% al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, nonché nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza,
 - b) il 50% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.

La partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.

La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

- a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate consistenti:
 - i) il 40% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10% negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;

- ii) il 25% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
 - iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione di entità corrispondente all'utilizzazione di forme di finanziamento che non siano aiuti diretti: tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile;
 - b) nel caso di investimenti nelle imprese:
 - i) il 35% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
 - ii) il 15% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
 - iii) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione di entità corrispondente all'utilizzazione di forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti: tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile.
5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano del sostegno transitorio a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1 e, rispettivamente paragrafo 2.
6. Le misure di cui agli articoli 21 e 22, attuate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate al 100% del costo totale. Le misure di cui all'articolo 22 attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100% del costo totale. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e delle iniziative comunitarie, si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.

Articolo 29

Requisiti ammissione

1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.
2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata pagata dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 13 e 14.

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo le procedure di cui agli articoli da 47 a 51.

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima non subisce modificazioni sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e
 - b) che determinino, se del caso, prima della scadenza di un quinquennio, un cambiamento della situazione proprietaria di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.

Qualora dovessero intervenire siffatte modificazioni, si applica l'articolo 38.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 30

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari sono stabiliti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.
2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono, di norma, realizzati annualmente. Il primo impegno è realizzato quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono realizzati, di norma, entro il 30 aprile.

La quota di un impegno per la quale non è stata presentata alla Commissione nessuna domanda di pagamento ammissibile alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o alla scadenza del termine di presentazione della relazione finale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è disimpegnata d'ufficio dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.

3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impegnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 31

Pagamenti

1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità degli impegni di bilancio ed ha come destinatari l'autorità o l'organismo nazionale, regionale o locale (denominato ai fini del presente articolo "autorità di pagamento") appositamente designato nella domanda dallo Stato membro interessato.

I pagamenti si riferiscono all'impegno più risalente nel tempo eseguito in forza dell'articolo 30.

Il pagamento può assumere la forma di anticipi, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi o del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

La Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine, di norma, non superiore ai due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile.

L'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.

2. All'atto del primo impegno, la Commissione versa un anticipo all'autorità di pagamento. L'anticipo può ammontare al massimo al 10% della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. Può essere frazionato, se del caso, su uno o più esercizi, in funzione delle disponibilità di bilancio.

Per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'anticipo per versare la partecipazione comunitaria alle spese effettivamente pagate e dichiarate alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

Tutto o parte dell'anticipo è rimborsato dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione diciotto mesi dopo la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Gli interessi eventualmente maturati sull'anticipo sono destinati all'intervento di cui trattasi.

3. I pagamenti intermedi rimborsano le spese effettivamente pagate a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi si riferiscono alle misure fissate nel complemento di programmazione e nel piano di finanziamento dell'intervento e devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) presentazione alla Commissione del complemento di programmazione recante tutti gli elementi contemplati all'articolo 17, paragrafo 3,
 - b) trasmissione alla Commissione, alla scadenza del termine previsto, della relazione annuale di esecuzione relativa all'anno precedente, recante tutti gli elementi contemplati all'articolo 36,
 - c) trasmissione delle informazioni richieste per la valutazione intermedia di cui all'articolo 41,
 - d) l'osservanza nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza dell'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi,
 - e) seguito favorevole, nel termine impartito, alle domande di adattamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 3 o alle domande di misure correttive di cui all'articolo 37, paragrafo 4,

- f) assenza di sospensione a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 169 del trattato, relative all'intervento e alla misura di cui trattasi.

Se una delle condizioni non è rispettata, lo Stato membro e l'autorità designata ne sono informati senza indugio e adottano le disposizioni necessarie per conformarvisi

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedie siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.

Le domande di pagamento intermedie operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale cumulato dei pagamenti di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.

4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:
- a) se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate,
 - b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima,
 - c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera f).

Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità designata non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.

5. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento dell'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.
7. Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 21 e le misure di cui all'articolo 22, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate.

Articolo 32

Utilizzazione dell'euro

Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui agli articoli da 47 a 51.

TITOLO IV

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI

CAPO I

SORVEGLIANZA

Articolo 33

Gestione da parte dell'autorità designata

1. L'autorità o l'organismo designato dallo Stato membro per la gestione di un intervento (in prosieguo: "l'autorità di gestione" ai fini del presente regolamento), è responsabile dell'efficace e regolare gestione e dell'esecuzione, e in particolare di quanto segue:
 - a) della realizzazione del dispositivo di raccolta dei dati finanziari e statistici di attuazione e degli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 35 nonché della loro disponibilità secondo modalità concordate con la Commissione;
 - b) della realizzazione del piano di finanziamento dell'intervento, segnatamente per quanto concerne i fondi messi a disposizione dalle parti che intervengono nel finanziamento in forza della convenzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma;
 - c) dell'elaborazione e dell'utilizzazione di sistemi informatizzati contabili di gestione, di sorveglianza e di valutazione che garantiscano l'efficienza della gestione nonché l'affidabilità e la disponibilità delle informazioni di cui alla lettera a), e che siano conformi agli articoli 35, 41 e 42;
 - d) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione della relazione annuale di esecuzione nonché, ove del caso e salvo il disposto dell'articolo 31, delle domande di pagamento,
 - e) dell'organizzazione, unitamente alla Commissione, della valutazione intermedia di cui all'articolo 41;
 - f) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento;
 - g) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente la messa a punto di misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria nonché l'applicazione delle conclusioni,

raccomandazioni o richieste formulate a norma del paragrafo 3 del presente articolo o dell'articolo 37, paragrafo 4;

- h) del rispetto delle politiche comunitarie; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee specificano i riferimenti dei progetti per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi;
 - i) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 45.
2. Previo accordo del comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione può adattare, se del caso, il complemento di programmazione, senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, essa informa la Commissione della propria decisione.

Le modificazioni che riguardano elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato e sentito il comitato di sorveglianza.

3. La Commissione e l'autorità di gestione esaminano, almeno una volta all'anno, i principali risultati dell'anno precedente, segnatamente in occasione della presentazione della relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 36, secondo modalità da definire di comune accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati.

In seguito all'esame in parola, la Commissione formula osservazioni o raccomandazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Esse sono accompagnate, se del caso, da richieste di adattamento per migliorare la qualità o l'efficienza della sorveglianza o della gestione dell'intervento, eventualmente per tenere conto delle conclusioni formulate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4. L'autorità di gestione adotta di conseguenza, entro un termine fissato dalla Commissione, il complemento di programmazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Se necessario, l'intervento di cui trattasi viene riesaminato conformemente agli articoli 12, 13 e 14.

Articolo 34

Comitati di sorveglianza

1. Ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza.

I comitati di sorveglianza sono istituiti in virtù di un accordo fra l'autorità di gestione e le parti. Le parti provvedono affinché la partecipazione di donne e uomini sia equilibrata.

I comitati di sorveglianza sono istituiti entro tre mesi a decorrere dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Degli atti del comitato di sorveglianza è giuridicamente responsabile lo Stato membro.

2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI, partecipa ai lavori dei comitati con voto consultivo.

I rappresentanti di tutte le parti che intervengono nel finanziamento dell'intervento e, nel caso delle risorse umane, i rappresentanti delle altre parti, hanno diritto di voto all'atto dell'adozione delle decisioni del comitato. I rappresentanti delle altre parti hanno voto consultivo.

Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dell'autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza verifica l'efficienza e la qualità dell'esecuzione dell'intervento rispetto agli obiettivi specifici e agli obiettivi di cui all'articolo 1.

A tal fine:

- a) delibera sugli orientamenti strategici e le priorità dell'intervento e si accerta della loro coerenza con gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, con le politiche economiche, sociali e, se del caso, regionali dello Stato membro, con il quadro di riferimento di cui all'articolo 1, punto 3 e con le politiche comunitarie;
 - b) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi quantificati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 41.
4. Il comitato di sorveglianza può proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento, o revisione dell'intervento, che consenta il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. L'adattamento viene eseguito conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 35

Indicatori per la sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti segnatamente nel complemento di programmazione sulla base di orientamenti metodologici e di elenchi indicativi elaborati dalla Commissione. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori figurano in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di cui all'articolo 43.
2. Gli indicatori per la sorveglianza sono strutturati e quantificati in modo da precisare, per gli interventi in questione:
 - a) gli obiettivi specifici quantificati delle misure e degli assi prioritari e la loro coerenza,

- b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e di impatto,
- c) lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.

Se la natura degli interventi lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie. Gli indicatori finanziari e fisici sono ripartiti in base alla nomenclatura regionale e settoriale proposta dalla Commissione.

- 3. Per i grandi progetti si ricorre ad indicatori finanziari e di avanzamento delle attività distinti e adattati alle caratteristiche di tali progetti.

Articolo 36

Relazione annuale di esecuzione

- 1. Per ogni intervento pluriennale, l'autorità di gestione designata trasmette alla Commissione, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di esecuzione, una relazione sui progressi compiuti. Una relazione finale viene trasmessa alla Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità.

Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità appositamente designata dallo Stato membro presenta una relazione alla Commissione entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento.

Prima di essere trasmessa alla Commissione, la relazione in parola è esaminata e approvata dal comitato di sorveglianza.

- 2. Ogni relazione annuale e finale di esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) la descrizione del contesto di esecuzione dell'intervento, segnatamente gli eventi socioeconomici significativi, la coerenza con altre politiche nazionali, regionali o settoriali e con il quadro di riferimento di cui all'articolo 1, punto 3 e la coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o con altri strumenti finanziari;
 - b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari, delle misure e delle operazioni quando la natura degli interventi lo consente, per ciascuno dei Fondi, per ciascuno degli assi e per ciascuna misura, rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando a tal fine gli indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all'articolo 35;
 - c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle spese effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché dei pagamenti ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 35; l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari;

- d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
 - i) la sorveglianza e il controllo delle operazioni,
 - ii) il ricorso all'assistenza tecnica,
 - iii) il dispositivo di valutazione predisposto, in particolare i risultati e la raccolta delle informazioni necessarie alla sorveglianza,
 - iv) l'affidabilità del sistema di gestione,
 - v) le misure adottate in seguito alle raccomandazioni, alle richieste di adattamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 3 o alle richieste di misure correttive di cui all'articolo 37, paragrafo 4,
 - vi) le misure prese per garantire la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 45;
- e) le misure adottate per garantire il rispetto delle politiche comunitarie;
- f) un distinto capitolo, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti.

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 37

Disposizioni generali

1. La responsabilità del controllo finanziario degli interventi incombe in primo luogo agli Stati membri. A tale titolo, prendono segnatamente le misure seguenti :
 - a) verificano che i sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da garantire un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
 - b) comunicano alla Commissione la descrizione dei suddetti sistemi;
 - c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente, anche qualora una lettera di diffida o un parere motivato sia stato loro comunicato in forza dell'articolo 169 del trattato, e che i fondi messi a loro disposizioni siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
 - d) garantiscono che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

- e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità; conformemente alla normativa vigente, ne danno comunicazione alla Commissione, informandola sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;
- f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;
- g) collaborano con la Commissione per garantire che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;
- h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo atti a garantire l'impiego efficace e regolare dei fondi comunitari.

A tal fine, salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo il rispettivo diritto interno, funzionari o agenti della Commissione possono procedere a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo. Salvo il disposto del paragrafo 4, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può effettuare controlli in loco senza preavviso. Funzionari o agenti dello Stato membro possono parteciparvi.

3. La Commissione e gli Stati membri collaborano per coordinare i programmi e la metodologia dei controlli, in modo da raggiungere la massima efficacia. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano senza indugio i risultati dei controlli.

4. La Commissione e gli Stati membri cooperano per esaminare e valutare, almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quanto segue:

- a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
- b) le eventuali osservazioni degli altri organi o servizi di controllo nazionali o comunitari;

- c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, ove del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

A seguito di tale esame, e salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, segnatamente a norma del presente articolo e dell'articolo 38, la Commissione elabora le conclusioni, con particolare riguardo all'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette conclusioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione degli interventi di cui trattasi. Ove del caso, sono accompagnate, da raccomandazioni o dalla richiesta di misure correttive intese a porre rimedio, entro un termine stabilito dalla Commissione, alle insufficienze di gestione e ad eliminare le irregolarità constatate e non ancora rettificata.

Lo Stato membro e le autorità di gestione interessate prendono, entro il termine impartito, le misure necessarie per tener conto delle raccomandazioni o delle richieste della Commissione.

5. Salvo il disposto del presente articolo, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa ne informa lo Stato membro interessato
6. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli relativi ad un determinato intervento. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.

Articolo 38

Rettifiche finanziarie

1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, trarre le conseguenze di qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o le condizioni di esecuzione o controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie, incombe in primo luogo agli Stati membri.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all'intervento di cui trattasi secondo modalità da definire a norma dell'articolo 53.

2. La Commissione sospende i pagamenti intermedi e chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni entro un termine determinato, se a suo parere:
- a) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1,
- b) tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi,

- c) esistono insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero favorire irregolarità a carattere sistemico,
- d) esiste un dubbio fondato, sulla scorta delle verifiche necessarie, che vi è stata un'infrazione al diritto comunitario,

Alla scadenza del termine di cui al primo comma e in mancanza di rettifiche effettuate dallo Stato membro, la Commissione può procedere come segue:

- a) ridurre l'anticipo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, o
- b) sopprimere in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento.

La Commissione stabilisce l'importo della rettifica tenendo conto della natura dell'irregolarità o della modificazione nonché dell'entità e dell'incidenza potenziale delle eventuali insufficienze dei sistemi di gestione o di controllo.

- 3. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione. Essi sono maggiorati degli interessi di mora.
- 4. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 31.

CAPO III

VALUTAZIONE

Articolo 39

Disposizioni generali

- 1. Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le incidenze su problemi strutturali specifici.
- 2. L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata ai tre livelli seguenti:
 - a) impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130A del trattato e segnatamente il rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità,
 - b) impatto delle priorità proposte nei piani e previste nei singoli quadri comunitari di sostegno,
 - c) impatto delle priorità specifiche approvate a titolo degli interventi.
- 3. Secondo i casi contemplati agli articoli 40, 41 e 42 la valutazione è principalmente di competenza dello Stato membro o della Commissione e rientra nell'ambito della concertazione. Le autorità competenti nei singoli Stati membri e la Commissione si dotano dei mezzi appropriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace possibile. La valutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal sistema di sorveglianza, integrati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a migliorarne la pertinenza.

Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, possono essere avviate forme di valutazione complementare, se del caso tematiche, per identificare esperienze riproducibili.

4. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione del pubblico.
5. Il principio e le modalità della valutazione sono precisati nei quadri comunitari di sostegno e negli interventi.

Articolo 40

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante serve a preparare e ad adottare i piani, dei quali è parte integrante. Essa riguarda l'analisi dei punti di forza, delle lacune e del potenziale dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta la coerenza della strategia e gli obiettivi approvati rispetto alle caratteristiche delle regioni o zone interessate tenendo conto della loro evoluzione demografica, nonché dell'impatto atteso delle priorità d'azione prospettate, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.

Essa riguarda in particolar modo la situazione in materia di concorrenza e di innovazione, specie nelle piccole e medie imprese, di occupazione, di risorse umane, di ambiente e di parità fra uomini e donne e include in particolar modo quanto segue:

- a) una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata e delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento e a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente; la valutazione ex ante comporta: la descrizione quantificata della situazione ambientale attuale; l'indicazione degli obiettivi a breve e medio termine, tenuto conto dei piani di gestione dell'ambiente definiti e decisi a livello nazionale, regionale o locale, delle risorse finanziarie messe a disposizione e dei principali risultati del periodo di programmazione precedente; la valutazione dell'impatto prevedibile della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale;
- b) una valutazione ex ante della situazione in termini di pari opportunità tra uomini e donne, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo e i risultati delle azioni avviate nel corso del periodo di programmazione precedente; la valutazione dell'impatto prevedibile della strategia e degli interventi, in special modo per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato dell'occupazione, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

La valutazione ex ante verifica la qualità delle modalità di esecuzione e di sorveglianza nonché la coerenza con le politiche comunitarie e gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Essa prende in considerazione gli insegnamenti tratti dalle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedente.

2. Le autorità competenti per la preparazione dei piani sono responsabili della valutazione. Sulla base di criteri da essa previamente definiti, la Commissione valuta i piani conformemente agli articoli 14 e 15, esaminando in particolare la pertinenza e la qualità della valutazione ex ante. Se del caso, sollecita supplementi di informazione.
3. La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi e a verificare la pertinenza dei criteri di selezione

Articolo 41

Valutazione intermedia

1. La valutazione intermedia prende in considerazione i primi risultati degli interventi, la coerenza con la valutazione ex ante, la pertinenza degli obiettivi e il grado di conseguimento degli stessi. Valuta altresì la correttezza della gestione finanziaria nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione.
2. L'autorità di gestione è responsabile, in cooperazione con la Commissione, della valutazione intermedia. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi. Viene effettuata da un valutatore indipendente dall'autorità di gestione, presentata al comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3 e successivamente trasmessa alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, per l'esame annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 3.
3. Sulla base di criteri previamente definiti, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell'intervento e dell'assegnazione della riserva di cui all'articolo 43.

Articolo 42

Valutazione ex post

1. La valutazione ex post è destinata ad illustrare l'impiego delle risorse, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e del loro impatto, e la coerenza con la valutazione ex ante; essa deve altresì consentire di ricavare degli insegnamenti in materia di coesione economica e sociale. Verte sui successi e gli insuccessi registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.

Nel prosieguo della valutazione intermedia, viene effettuato e finalizzato, entro il 31 dicembre 2005, un primo bilancio di ogni quadro comunitario di sostegno e di ogni intervento onde preparare gli interventi successivi.

2. La Commissione è responsabile, in cooperazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione, della valutazione ex post. Questa verte sugli interventi ed è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

CAPO IV

RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA GENERALE

Articolo 43

Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza generale

1. In una fase intermedia del periodo considerato, la Commissione attribuisce gli stanziamenti d'impegno non assegnati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, tenendo conto del rispetto del principio dell'addizionalità e dell'efficacia ed efficienza generale nell'esecuzione dei programmi operativi o dei documenti unici di programmazione nei singoli Stati membri.
2. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, la Commissione verifica, in una fase intermedia, l'applicazione del principio dell'addizionalità a titolo dell'obiettivo n. 1 e dell'insieme degli obiettivi n. 2 e n. 3, e valuta l'efficacia e l'efficienza generale dei singoli programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla scorta di un numero ridotto di indicatori di sorveglianza che rispecchiano l'efficacia, la gestione e l'esecuzione finanziaria e misurano i risultati intermedi rispetto agli obiettivi specifici iniziali dei programmi operativi o documenti unici.

Tali indicatori sono definiti in base a proposte metodologiche della Commissione e sono quantificati nelle relazioni annuali d'esecuzione, segnatamente in quella relativa al terzo anno di esecuzione e nella relazione di valutazione intermedia.

3. Gli stanziamenti della riserva sono assegnati, a titolo dei singoli obiettivi, ai programmi operativi o documenti unici di programmazione che hanno conseguito un soddisfacente livello di efficacia ed efficienza generale, fatta salva una riduzione qualora lo Stato membro interessato non abbia rispettato gli obblighi in materia di addizionalità. La Commissione adotta una decisione entro il 31 marzo 2004. I programmi operativi o i documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli articoli 12, 13 e 14.

TITOLO V

RELAZIONI E PUBBLICITÀ

Articolo 44

Relazioni

1. In applicazione dell'articolo 130 B del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno contribuito. Tale relazione comprende segnatamente quanto segue:
 - a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, con indicazioni in merito alla situazione e all'evoluzione socioeconomica delle regioni;

- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie o nazionali sul compimento di questo processo;
 - c) le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare per rafforzare la coesione economica e sociale.
2. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende segnatamente quanto segue:
- a) un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle relative risorse di bilancio e della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie e dell'assistenza tecnica;
 - b) un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari;
 - c) i risultati delle valutazioni di cui agli articoli da 39 a 42, con indicazioni circa la revisione degli interventi e una valutazione della coerenza tra le azioni dei Fondi e le politiche comunitarie di cui all'articolo 11;
 - d) l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi;
 - e) i risultati dei controlli eseguiti, con gli insegnamenti tratti dagli stessi;
 - f) ragguagli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli da 47 a 51.

Articolo 45

Informazione e pubblicità

1. Ai fini della consultazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1 gli Stati membri curano che i piani ricevano una pubblicità adeguata.
2. Salvo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che lo stesso riceva una pubblicità adeguata e in particolare ad informare:
 - a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative in merito alle possibilità offerte dall'intervento;
 - b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

3. Conformemente all'articolo 36, gli Stati membri consultano la Commissione e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2.

TITOLO VI

COMITATI

Articolo 46

Disposizioni generali

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da cinque comitati.
2. La Commissione sottopone ai comitati le relazioni di cui all'articolo 44. Essa può chiedere il parere dei comitati su qualunque questione relativa agli interventi dei Fondi, anche se non prevista dal presente titolo.
3. I pareri di ciascun comitato sono comunicati agli altri comitati di cui al presente titolo.
4. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori dei comitati.

Articolo 47

Comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle decisioni. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Il comitato esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui quadri comunitari di sostegno a titolo dell'obiettivo n. 1 e sui documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo n. 2, nonché sulla preparazione e sulla revisione dell'elenco delle zone ammissibili a titolo dell'obiettivo n. 2. La Commissione può inoltre sottoporli questioni di cui all'articolo 21.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48

Comitato di cui all'articolo 124 del trattato

Il comitato di cui all'articolo 124 del trattato è composto da due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

Per ciascuno Stato membro viene nominato un supplente per ognuna delle categorie di cui al primo comma. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.

I membri e i supplenti sono nominati dalla Commissione, su proposta dello Stato membro interessato, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. La Commissione si adopera per realizzare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguardano, la BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

Il comitato esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo n. 3, nonché sui quadri comunitari di sostegno e sui documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 quando si tratti di questioni concernenti il sostegno del FSE.

I pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 49

Comitato di gestione per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale

È istituito presso la Commissione un comitato di gestione per le strutture agricole e lo sviluppo rurale, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle decisioni. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta decisioni che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali decisioni non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Il comitato esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sulla compilazione dell'elenco delle zone ammissibili a titolo dell'obiettivo n. 2, nonché sui documenti unici di programmazione a titolo del medesimo obiettivo.

Il comitato viene inoltre consultato sulle azioni riguardanti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, previste dai progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno o documenti unici di programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 1.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 50

Comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura

È istituito presso la Commissione un comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle decisioni. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta decisioni che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali decisioni non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Il comitato esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sulla compilazione dell'elenco delle zone ammissibili a titolo dell'obiettivo n. 2, nonché sui documenti unici di programmazione a titolo del medesimo obiettivo.

Il comitato viene inoltre consultato sulle azioni riguardanti le strutture della pesca previste dai progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno o documenti unici di programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 1.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 51

Comitato di gestione per le iniziative comunitarie

È istituito presso la Commissione un comitato di gestione per le iniziative comunitarie, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle decisioni da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta decisioni che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali decisioni non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Il comitato esprime un parere sulle proposte della Commissione agli Stati membri di cui all'articolo 21.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 4253/88, o a qualsiasi altro atto normativo relativo a detto intervento il 31 dicembre 1999.
2. Le domande volte ad ottenere un contributo dei Fondi per determinati interventi presentate in forza dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 4253/88 sono esaminate ed approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 1999 sulla base di detti regolamenti.
3. La Commissione, nella definizione dei quadri comunitari di sostegno e degli interventi, tiene conto di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e avente un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri e dagli interventi. Tali azioni non sono soggette all'osservanza dell'articolo 29, paragrafo 2.

4. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2 una spesa per la quale la Commissione abbia ricevuto, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 30 aprile 2000, una domanda conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 2000.
5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2001 e sono soggette a ripetizione dell'indebito, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Le parti delle somme impegnate per i programmi decisi dalla Commissione tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2003, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2003 e sono soggette a ripetizione dell'indebito, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Articolo 53

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui agli articoli da 47 a 51.

Articolo 54

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 sono abrogati con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento

Articolo 55

Clausola di riesame

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Esso delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 130 D del trattato.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli articoli 27, 30 e 31 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Stanziamenti d'impegno per il periodo 2000-2006

Milioni di euro - prezzi 1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
Fondi strutturali	32.600	33.430	32.600	31.560	30.410	29.370	28.430	218.400

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 E,

vista la proposta della Commissione¹,visto il parere del Comitato economico e sociale²,visto il parere del Comitato delle regioni³,deliberando secondo la procedura dell'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo⁴,

1. considerando che secondo l'articolo 130 C del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità;
2. considerando che il regolamento (CE) n. [...] del Consiglio, [...], recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁵, dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che compito essenziale del FESR è contribuire al conseguimento degli obiettivi n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 1 del medesimo; che secondo gli articoli 18 e 19 del regolamento citato il FESR contribuisce al finanziamento della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nell'ambito delle iniziative comunitarie; che gli articoli 20 e 21 dello stesso regolamento dispongono che il FESR sostenga azioni innovatrici a livello comunitario e misure di assistenza tecnica;
3. considerando che le disposizioni comuni ai Fondi strutturali sono definite dal regolamento (CE) n. [...]; che occorre precisare la natura delle misure che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi n. 1 e n. 2, delle iniziative comunitarie e delle azioni innovatrici;
4. considerando che è opportuno precisare, nell'ambito del suo compito di sviluppo regionale, il contributo del FESR ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale, alla parità tra uomini e donne e ad un elevato livello di protezione e miglioramento dell'ambiente;

1 GU
2 GU
3 GU
4 GU
5 GUL

5. considerando che, nell'ambito dei propri compiti, il FESR deve sostenere l'ambiente produttivo e la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, lo sviluppo economico locale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo delle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, favorendo inoltre un idoneo accesso a tali reti, come pure la protezione e il miglioramento dell'ambiente secondo i principi di precauzione e azione preventiva, di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e il principio "chi inquina paga", favorendo un corretto ed efficace impiego dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili, nonché la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione;
6. considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di patti territoriali per l'occupazione;
7. considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono una importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. [generale];
8. considerando che il FESR contribuisce al sostegno di azioni innovatrici e di assistenza tecnica secondo il disposto degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. [generale];
9. considerando che è opportuno definire le competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione e prevedere le norme transitorie;
10. considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4254/88, del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale⁶, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93⁷,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Compiti

In applicazione dell'articolo 130 C del trattato e del regolamento (CE) n. [generale], il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa al finanziamento di interventi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 di detto regolamento allo scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione degli squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni. A tale titolo il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo durevole e alla creazione di posti di lavoro.

⁶ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15.

⁷ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:
 - a) investimenti produttivi che permettano di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
 - b) investimenti nel settore delle infrastrutture:
 - i) nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per le infrastrutture che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e all'occupazione durevole in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;
 - ii) nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o nell'iniziativa comunitaria di cooperazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [generale], il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per le infrastrutture che interessano la sistemazione di comprensori industriali in declino, il rinnovamento di aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca, come pure per le infrastrutture il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di queste attività;
 - c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:
 - i) incentivi ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende,
 - ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e il finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale,
 - iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento,

- iv) aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.[generale] in assenza di un regime di aiuti,
 - v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni ridotte,
 - vi) incentivi alle strutture di servizi zionali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal FSE.
- d) di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. [generale].

Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni.

2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene in particolare i seguenti settori:

- a) l'ambiente produttivo, soprattutto per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, soprattutto mediante il potenziamento delle loro infrastrutture;
- b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e sviluppo tecnologico ove ciò sia necessario per lo sviluppo regionale;
- c) lo sviluppo della società dell'informazione;
- d) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- e) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare mediante la creazione di imprese e la conciliazione della vita familiare con quella professionale;
- f) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale.

Articolo 3

Iniziativa comunitaria

1. In applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. [generale], il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1 del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo e un assetto armonioso ed equilibrato del territorio europeo.

2. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.[generale], il campo d'applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti [FSE, FEAOG, SFOP] del Consiglio^{8,9,10} per attuare tutte le misure previste dal programma di iniziativa comunitaria interessato.

Articolo 4

Azioni innovatrici

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.[generale], il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue:
 - a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda l'assetto territoriale e lo schema di sviluppo dello spazio comunitario;
 - b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale che, una volta dimostrate, possano essere trasferite negli interventi;
 - c) scambi di sperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale.
2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. [generale], il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti [FSE, FEAOG, SFOP] per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota interessato.

Articolo 5

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. [generale].

Articolo 6

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

8 GUL

9 GUL

10 GUL

Articolo 7

Clausola di riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Il Consiglio delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 130 D del trattato.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. [generale.] si applicano per quanto di ragione.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 125,

visto la proposta della Commissione¹,visto il parere del Comitato economico e sociale²,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo³,

1. considerando che il regolamento (CE) n. ⁴ (regolamento generale) ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio⁵, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁶, nonché il regolamento (CE) n. 4253/88 del Consiglio⁷, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 3193/94; che è necessario sostituire anche il regolamento (CE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione per quanto riguarda il Fondo sociale europeo⁸, modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93⁹;
2. considerando che il regolamento (CE) n. [...] del Consiglio, del ..., recante disposizioni generali sui fondi strutturali, definisce il regime generale che disciplina l'insieme dei Fondi strutturali, e che è necessario provvedere a una definizione delle attività finanziabili dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: "il Fondo") nell'ambito degli obiettivi 1, 2, e 3, dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità d'accesso al mercato del lavoro nonché nell'ambito di misure innovative e di azioni di assistenza tecnica;
3. considerando che è necessario definire le attività affidate al Fondo in relazione ai compiti prescritti dal trattato e nel contesto delle priorità decise dalla Comunità nei campi dello sviluppo delle risorse umane e dell'occupazione;
4. considerando che con le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 e la sua risoluzione sulla crescita e l'occupazione¹⁰ è iniziata l'attuazione, in virtù dell'articolo 2 del trattato, della strategia europea per

1 GU

2 GU

3 GU

4 GU

5 GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

6 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

7 GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

8 GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21.

9 GU L 193 del 31.7.1993, pag. 39.

10 GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

l'occupazione, degli orientamenti annuali sull'occupazione e del processo di definizione di piani nazionali per l'occupazione;

5. considerando che è necessario ridefinire il campo d'applicazione del Fondo, segnatamente sulla scorta della ristrutturazione e semplificazione degli obiettivi dei Fondi strutturali nonché dell'attuazione della strategia europea per l'occupazione e dei piani nazionali d'azione a essa correlati;
6. considerando che è necessario definire un quadro comune per gli interventi del Fondo nei tre obiettivi dei Fondi strutturali, allo scopo di assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni rientranti in tali obiettivi; in modo da migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e sviluppare le risorse umane;
7. considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che la programmazione e l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo nel quadro di tutti gli obiettivi contribuiscano alla promozione della parità tra le donne e gli uomini;
8. considerando che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che durante l'esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo si tenga conto della dimensione sociale della società dell'informazione nonché degli aspetti legati al mercato del lavoro;
9. considerando che è necessario assicurare che le operazioni in materia di adattamento industriale vadano incontro alle necessità dei lavoratori e delle lavoratrici risultanti dalle trasformazioni già accertate e previste nell'industria e nel sistema produttivo, e non siano progettate a beneficio di una singola impresa o una particolare industria; che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle piccole e medie imprese nonché al rafforzamento dell'accesso alla formazione e al miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
10. considerando che è necessario garantire che il Fondo continui a migliorare le qualifiche professionali sostenendo azioni di anticipazione, di assistenza, di messa in rete e di formazione in tutta la Comunità, e che di conseguenza le attività finanziate devono essere di tipo orizzontale, estendendosi al sistema economico nel suo insieme, senza un riferimento prioritario a industrie o settori specifici;
11. considerando che è necessario ridefinire le azioni atte a rendere più efficace l'attuazione dei traguardi strategici nel quadro di tutti gli obiettivi in cui il Fondo interviene; che è necessario definire le spese ammissibili per la partecipazione del Fondo nel quadro della concertazione;
12. considerando che è necessario completare e precisare il contenuto dei piani e delle forme di assistenza, segnatamente sulla base della ridefinizione dell'obiettivo 3;
13. considerando che è necessario assicurare che nell'ambito di ciascun obiettivo il sostegno del Fondo si concentri sulle necessità più importanti e sulle iniziative aventi maggiore efficienza ed efficacia generale;
14. considerando che è necessario introdurre meccanismi che consentano ai gruppi locali di accedere semplicemente e rapidamente al sostegno del Fondo per iniziative nel

campo dell'emarginazione sociale, migliorando così la loro capacità operativa in tale settore;

15. considerando che le misure di particolare rilevanza per la Comunità intraprese su iniziativa della Commissione svolgono un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. [...]; considerando che tali misure dovrebbero in primo luogo promuovere la cooperazione transnazionale e l'innovazione strategica;
16. considerando che il Fondo contribuisce anche al sostegno dell'assistenza tecnica e delle azioni innovative, di preparazione, sorveglianza, valutazione e controllo, secondo gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale);
17. considerando che è opportuno determinare le competenze per l'adozione delle modalità di applicazione o prevedere norme transitorie;
18. considerando che il regolamento (CEE) 4255/88 deve essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Compiti

Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo (in appresso "il Fondo") dall'articolo 123 del trattato e di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell'articolo 130 B del trattato, come precisati e determinati dal regolamento (CE) n. (regolamento generale), il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a sviluppare le risorse umane per promuovere un livello elevato di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, la crescita durevole e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri nei seguenti settori politici, in particolare nel contesto dei loro Piani pluriennali nazionali di azione per l'occupazione:
 - (a) sviluppo delle politiche attive del mercato del lavoro per combattere la disoccupazione, prevenire la disoccupazione di lunga durata maschile e femminile, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro;
 - (b) promozione dell'inserimento sociale e di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro;

- (c) sviluppo dei sistemi di istruzione e di formazione nell'ambito di una strategia volta a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita allo scopo di migliorare e sostenere l'adattabilità a nuove collocazioni, la mobilità e l'inserimento nel mercato del lavoro;
 - (d) miglioramento dei sistemi volti a promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, a incentivare l'innovazione e l'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, a sostenere le attività imprenditoriali e la creazione di posti di lavoro e a rafforzare il potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;
 - (e) miglioramento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e alla creazione di imprese, nonché riducendo la segregazione verticale ed orizzontale nel mercato del lavoro.
2. Il Fondo contribuisce a promuovere iniziative locali di creazione di posti di lavoro, compresi i patti territoriali per l'occupazione.
3. Si tiene conto della dimensione sociale e della dimensione del mercato del lavoro della società dell'informazione, in particolare elaborando politiche e programmi per sfruttare il potenziale di nuova occupazione della società dell'informazione e garantire un accesso equo ai suoi servizi e vantaggi.

Articolo 3

Attività ammesse

1. Il sostegno finanziario del fondo è concesso essenzialmente alle attività seguenti:
- a) assistenza alle persone:
 - i) istruzione e formazione professionale (tra cui formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo), formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base (compresa l'alfabetizzazione), orientamento e consulenza;
 - ii) aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;
 - iii) nel campo della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post laurea e formazione di dirigenti e tecnici in istituti di ricerca e in aziende;
 - iv) sviluppo di nuove fonti di occupazione;
 - b) assistenza a strutture e sistemi:
 - i) sviluppo e miglioramento della qualità e dei contenuti dei sistemi di formazione, istruzione e qualifica, compresa la formazione degli

insegnanti, dei formatori e del personale e il miglioramento dell'accesso dei lavoratori alla formazione e all'acquisto di qualifiche;

- ii) ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento;
 - iii) sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca;
 - iv) sviluppo dei sistemi di programmazione ed anticipazione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto con nuove modalità di lavoro e nuove forme di organizzazione del lavoro;
- c) misure di accompagnamento:
- i) assistenza nella prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui la prestazione di servizi ed attrezzature per l'assistenza a persone non autonome, per la sanità e per l'assistenza giuridica;
 - ii) incremento delle capacità, in particolare per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro;
 - iii) sensibilizzazione, informazione e pubblicità.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono essere combinate o completate nell'ambito di un approccio di percorso all'inserimento nel mercato del lavoro.
3. Il Fondo può finanziare attività a norma dell'articolo 21 e dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale).

Articolo 4

Concentrazione dell'intervento

1. Al fine di raggiungere la massima efficacia del sostegno erogato dal Fondo, gli interventi in ciascun settore prioritario definito dall'articolo 2, paragrafo 1 sono concentrati per coprire un numero limitato di settori o temi e si rivolgono alle esigenze più importanti ed alle operazioni più efficaci, in debita considerazione delle valutazioni ex ante pertinenti. Per sostenere tali esigenze ed operazioni, occorre utilizzare tassi variabili di cofinanziamento, entro i limiti definiti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale).
2. La programmazione degli interventi del fondo, tenuto conto dei risultati delle valutazioni ex ante, assicura l'attuazione di provvedimenti relativi a ciascuno dei cinque settori programmatici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) ad e). Gli stanziamenti del Fondo disponibili per l'intervento in questione si concentrano in maniera particolare sui settori programmatici definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Ove le dimensioni finanziarie del programma siano insufficienti per sostenere interventi programmatici efficaci in ciascuno dei cinque settori programmatici di cui

all'articolo 2, paragrafo 1, la strategia elaborata nella programmazione delle attività finanziate dal Fondo deve comunque prendere esplicitamente in considerazione tutti i settori programmatici suddetti.

3. La programmazione degli interventi del Fondo prevede inoltre che almeno l'1% degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento di cui trattasi siano disponibili, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale, per la distribuzione da parte di organizzazioni intermedie di piccoli sussidi con disposizioni speciali di accesso per le organizzazioni non governative;

Articolo 5

Iniziativa comunitaria

1. Conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale), il Fondo, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 1 di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità nell'accesso al mercato del lavoro.
2. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale), le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare il campo di applicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento per coprire misure finanziabili sulla base dei regolamenti (CE) n. [FESR, FEAOG, SFOP] del Consiglio^{11.12.13}, in modo da consentire l'attuazione di tutte le misure previste dall'iniziativa.

Articolo 6

Azioni innovative e assistenza tecnica

1. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale), la Commissione può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza e valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, vale a dire:
 - a) azioni di carattere innovativo e progetti pilota aventi per oggetto i mercati del lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;
 - b) studi e scambi di esperienze con effetto moltiplicatore;
 - c) assistenza tecnica connessa alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione, nonché al controllo delle azioni finanziate dal Fondo;
 - d) azioni destinate, nell'ambito del dialogo sociale, al personale delle imprese in due o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche relative ai settori d'intervento del Fondo;

11 GUL
12 GUL
13 GUL

- e) informazione delle parti interessate, dei destinatari finali della partecipazione del Fondo e del pubblico in generale.
2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. [generale], il campo di applicazione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo può essere ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi, alle misure finanziabili in forza dei regolamenti (CE) n. [FESR, FEAOG, SFOP], al fine di attuare tutte le misure previste dalle azioni innovatrici interessate.

Articolo 7

Domande di contributo

Le domande di contributo del Fondo sono accompagnate da un modulo informatizzato elaborato dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri, ove sono indicate le caratteristiche di ogni azione, in modo da poterla seguire dall'impegno di bilancio fino al pagamento finale.

Articolo 8

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale).

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. [...] (regolamento generale) si applicano, in quanto di ragione, al presente regolamento.

Articolo 10

Clausola di riesame

Su proposta della Commissione il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Il Consiglio delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 130D del trattato.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CEE) 4255/88 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione¹,visto il parere del Parlamento europeo²,visto il parere del Comitato economico e sociale³,

1. considerando che la politica comune della pesca contribuisce al perseguimento delle finalità generali indicate dall'articolo 39 del trattato; che in particolare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁴, modificato dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, contribuisce all'equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse, da un lato, e sforzo di pesca e sfruttamento costante e razionale delle medesime, dall'altro;
2. considerando che le azioni strutturali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ("il settore") devono contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di quelli indicati dall'articolo 130 A del trattato;
3. considerando che l'integrazione delle azioni strutturali del settore nel dispositivo operativo dei Fondi strutturali nel 1993 ha migliorato la sinergia delle azioni comunitarie ed ha permesso di contribuire in modo più coerente al rafforzamento della coesione economica e sociale;
4. considerando che con regolamento (CE) n. [...] del Consiglio, del..., recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁵, sono stati completamente riveduti i meccanismi di funzionamento delle politiche strutturali, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000; che le azioni strutturali del settore rientrano negli obiettivi prioritari n. 1 e n. 2 dei Fondi strutturali, in vigore a decorrere da tale data; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2502/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca⁶ e sostituirlo con un nuovo regolamento che preveda in particolare le modalità necessarie per una transizione che eviti un'interruzione delle azioni strutturali;

1 GUC

2 GUC

3 GUC

4 GUL 389 del 31.12.1992, pag. 1

5 GUL

6 GUL 193 del 31.7.1993, pag. 1

5. considerando che esiste un'incompatibilità tra il carattere esclusivamente regionale della programmazione prevista per l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali e la programmazione delle misure di accompagnamento della ristrutturazione delle flotte da pesca; che il problema non si pone per l'obiettivo n. 1;
6. considerando quindi che le misure di accompagnamento della ristrutturazione della flotte da pesca non devono essere inserite nella programmazione per l'obiettivo n. 2; che è opportuno assegnare a tali misure risorse provenienti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ("FEAOG"), sezione "garanzia", per consentirne l'attuazione in tutte le regioni, eccetto quelle che rientrano nell'obiettivo n. 1, ed anche nelle zone che rientrano nell'obiettivo n. 2; che tale trattamento distinto non incide sulla realizzazione delle altre azioni strutturali del settore, che continueranno ad essere programmate nell'ambito dell'obiettivo n. 2;
7. considerando inoltre che la Comunità deve poter intervenire finanziariamente anche al di fuori delle regioni e zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2, per l'insieme delle azioni strutturali del settore; che è altresì opportuno assegnare a tali interventi risorse provenienti dal FEAOG, sezione "garanzia",

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni strutturali intraprese con la partecipazione finanziaria comunitaria in forza del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e smercio dei relativi prodotti (in prosieguo: "il settore") contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali indicati dagli articoli 39 e 130 A del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CE) n. [regolamento generale dei Fondi].
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti finalità:
 - a) contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;
 - b) rafforzare la competitività delle aziende e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore;
 - c) migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - d) contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca.
3. Il contributo finanziario comunitario può essere concesso per l'esecuzione di misure aventi una o più delle finalità menzionate al paragrafo 2, secondo le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3.
4. Nel quadro della procedura di cui all'articolo 5, il Consiglio determina i settori d'intervento delle azioni strutturali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. È istituito uno strumento finanziario di orientamento della pesca, in appresso denominato "SFOP".
2. Le azioni intraprese con la partecipazione finanziaria dello SFOP si inquadrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 dei Fondi strutturali. Esse comprendono tutte le azioni strutturali del settore, ad eccezione di quelle contemplate dall'articolo 3.
3. Inoltre, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. *[regolamento generale dei Fondi]* lo SFOP partecipa al finanziamento di quanto segue:
 - a) azioni innovatrici comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e di collegamento in rete degli operatori del settore e delle zone litorali dipendenti dalla pesca;
 - b) misure di assistenza tecnica.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. *[regolamento generale dei Fondi]*, il campo d'applicazione di cui al primo comma, lettera a) è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate in forza dei regolamenti (CE) del Consiglio n. *[FESR, FSE, FEAOG]*^{7,8,9}, per attuare tutte le misure previste dalle azioni innovatrici di cui trattasi.

Articolo 3

Il FEAOG, sezione "garanzia", partecipa al finanziamento di quanto segue:

- a) le misure di accompagnamento della ristrutturazione delle flotte da pesca, nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali,
- b) tutte le azioni strutturali del settore, nelle regioni che non rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 dei Fondi strutturali.

Articolo 4

Il contributo finanziario concesso ad ogni singola operazione rientrante nelle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3 non può superare il massimale da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Salvo il disposto dell'articolo 6, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato, decide entro il [31 dicembre 1998] le modalità e le condizioni della partecipazione finanziaria comunitaria alle azioni strutturali di cui agli articoli 2 e 3.

7 GUL

8 GUL

9 GUL

Articolo 6

1. I regolamenti (CEE) del Consiglio n. 4028/86¹⁰ e (CEE) n. 4042/89¹¹ restano d'applicazione alle domande di contributo presentate anteriormente al 1° gennaio 1994.
2. Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributi per i progetti decisi dalla Commissione tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 in base al regolamento (CEE) n. 4028/86, che non avranno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro sei anni e tre mesi dalla data di concessione del contributo, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima entro sei anni e nove mesi dalla data di concessione del contributo e sono soggette a ripetizione dell'indebito, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2080/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. [regolamento generale dei Fondi] si applicano in quanto compatibili.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

¹⁰ GU L 376 del 31.12. 1996, pag. 7.

¹¹ GU L 388 del 30.12.1996, pag. 1.

SCHEDA "PMI"

1. Perché la legislazione è necessaria e quali ne sono gli obiettivi?

La legislazione è basata sugli articoli del trattato che disciplinano la coesione economica e sociale, in particolare gli articoli 130 A, B e C, secondo i quali la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali, mediante i Fondi strutturali e altri strumenti finanziari della Comunità. Questa nuova proposta è necessaria in quanto gli attuali regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali dovranno essere riesaminati da parte del Consiglio prima del 31 dicembre 1999 (Articolo 19 regolamento (CEE) n. 2052/88, modificato dal regolamento (CE) n. 2081/93).

L'articolo 1 della proposta fissa gli obiettivi globali della politica strutturale comunitaria:

- (i) sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo (Obiettivo 1);
- (ii) sostegno alla riconversione economica e sociale delle regioni colpite da difficoltà strutturali (Obiettivo 2);
- (iii) sostegno all'adeguamento e all'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Nell'ambito dell'obiettivo 3 sarà pertanto necessario fornire assistenza al di fuori delle regioni o zone interessate dagli obiettivi 1 e 2.

2. Chi sarà interessato da tale legislazione?

Il sostegno finanziario fornito dai Fondi strutturali viene a integrare le iniziative nazionali intraprese negli Stati membri. Un principio fondamentale alla base dell'azione dei Fondi strutturali è la partnership tra la Commissione, lo Stato membro, gli enti regionali e locali, le autorità responsabili dell'ambiente, i partner economici e sociali e altre autorità competenti, ivi comprese quelle addette alla promozione dell'eguaglianza tra uomini e donne. I partner dovranno essere designati dagli Stati membri ed essere tutti associati alle varie fasi di preparazione e attuazione dei Fondi strutturali.

3. Che cosa dovranno fare le imprese per adeguarsi alla legislazione?

Le imprese non dovranno prendere alcuna iniziativa diretta per adeguarsi alla legislazione, appena essa sarà stata adottata dalla Comunità. Per poter ricevere i finanziamenti dei Fondi strutturali, le imprese dovranno soddisfare un certo numero di condizioni fissate dalle autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione dei Fondi strutturali.

4. Quali saranno i probabili effetti economica della proposta?

Le risorse di bilancio che la Commissione propone di destinare ai Fondi strutturali sono nell'ordine di 210 miliardi di ECU per il periodo 2000-2006. Ciò avrà un forte impatto economico soprattutto sulle regioni ammissibili nell'ambito dell'obiettivo 1, per le quali la Commissione propone di riservare almeno 2/3 delle risorse totali. In generale l'assistenza dei Fondi strutturali avrà ripercussioni sul contesto globale in cui operano le

imprese, grazie ai miglioramenti nelle infrastrutture, ai servizi forniti alle imprese, agli investimenti nelle risorse umane, all'assistenza intesa ad anticipare e a facilitare il rinnovamento economico e sociale nelle imprese, nonché un impatto diretto sulle imprese stesse attraverso l'assistenza a investimenti produttivi.

5. La proposta contiene misure che tengono conto della situazione specifica delle PMI?

Nei documenti orientativi che la Commissione ha pubblicato come contributo alla programmazione per il periodo 1994-1999, si è insistito sulla funzione che i Fondi strutturali possono avere a sostegno dello sviluppo delle PMI. I servizi della Commissione ritengono che circa il 15-20% delle risorse dei Fondi strutturali per l'attuale periodo di programmazione (circa 150 miliardi di ECU) viene dedicato a sostegno delle PMI. Si può prevedere che l'entità del sostegno sarà per lo meno equivalente, se non addirittura maggiore, nel periodo successivo; tale priorità sarà messa in rilievo nelle linee direttrici dei Fondi strutturali che la Commissione propone all'articolo 8, paragrafo 4 del progetto di regolamento generale. Attualmente la Commissione sta effettuando una valutazione delle ripercussioni che l'attuale sostegno da parte dei Fondi strutturali avrà sulle PMI, i cui risultati potrebbero facilitare la creazione di strategie di supporto alle PMI stesse nel nuovo periodo di programmazione.

6. Consultazione

Per il momento non si è avuta alcuna consultazione formale, fuori della Commissione, in merito alle presenti proposte, anche se la proposta Agenda 2000 del luglio 1997, proposta che ha messo in luce i principi basilari della riforma dei Fondi strutturali, è stata ampiamente discussa in tutta l'Unione. Successivamente all'adozione dei progetti di proposte di nuovi regolamenti da parte della Commissione, avrà luogo una consultazione di ampio respiro. La proposta prevede specificamente il coinvolgimento di partner economici e sociali nell'attuazione delle iniziative previste. Inoltre, ogni anno la Commissione propone che venga organizzata a livello europeo una consultazione delle parti sociali in merito alla politica strutturale della Comunità.

ISSN 0254-1505

COM(98) 131 def.

DOCUMENTI

IT

10 01 13 03

N. di catalogo : CB-CO-98-184-IT-C

ISBN 92-78-32413-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo